1869

N° 97

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato cent. 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno . .		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (franco ai confini)		» 52	27	15

FIRENZE, Giovedì 8 Aprile

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 14 marzo 1869;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono chiamati a far parte, in qualità di membri della Commissione d'inchiesta sui turbamenti delle provincie dell'Emilia, in occasione dell'attuazione della legge sulla tassa del macinato, i signori:

Berti cav. avv. Lodovico, consigliere provinciale della provincia di Bologna.

Terrachini cav. avv. Enrico, vice presidente del Consiglio provinciale della provincia di Reggio Emilia.

Osenga professore Giuseppe, ff. di presidente della Commissione temporanea dei conti in Parma.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Firenze, addì 4 aprile 1869.

VITTORIO EMANUELE.

G. Cantelli.

REGOLAMENTO

per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili della provincia di Caserta.

(*Continuazione* — Vedi il n. 96)

Capo IV. — *Degli obblighi dell'impresario.*

Art. 48. Il capostrada o carreggiata costituendo la parte principale ed essenziale della strada debb'essere mantenuto colla massima cura, affinchè in tutte le stagioni dell'anno il pubblico transito non vi sperimenti incomodo, nè ritardo. A quest'uopo la sua superficie deve essere perfettamente spianata e configurata secondo la sua regolare forma convessa o ad un sol pendio trasversale, in modo che le ruote vi si dispieghino sdrucciolando e non già saltellando, e le acque piovane abbiano un facile scolo nei fossi portatori senza rimaner stagnate in alcun sito della strada. Le rotaie, le buche, o le parti concave, le prominenze, le grosse pietre sporgenti, il fango nel tempo di pioggia, e la polvere in tempo asciutto si debbono riguardare come gravi contravvenzioni agli obblighi dello appalto poichè di fatto cagionano gravissimo incomodo e ritardo al cammino.

Art. 49. Se pertanto esistesse in qualunque tempo fango o polvere sulla strada, senza che un competente numero di operai vi si trovi impiegato allo sgombramento sarà soggetto l'impresario alla multa di cinque centesimi di lira per ogni dieci metri quadrati di superficie ingombrata, ciò qualora, misurato il fango o la polvere raccolta da una superficie del capostrada di metri quadrati 200 in un recipiente di forma cubica della base di tre decimetri di lato, il volume diviso per tal superficie ecceda l'altezza di cinque millimetri.

Art. 50. Il buon mantenimento del capostrada dipende principalmente dalla buona qualità del brecciame. Dev'essere questo ben netto delle parti terrose ed avere le seguenti dimensioni, da passare, cioè, attraverso di un anello di ferro del diametro di 0,045, nè dev'essere tanto minuto da passare per una grata i cui fori abbiano il lato di metri 0,01; e ciò dove si tratti di strade di gran traffico, lontane dalle grandi città, e dove per precedenti contratti non si trovino stabilite grossezze minori di 0,045. Queste condizioni debbono riguardarsi come essenziali per ottenere che il brecciame si consolidi bene, e che formi una superficie spianata, acciò le ruote nello scorrere sviluppino minore attrito, ed i veicoli caricati di un peso soverchio corrano minori rischi. A tal oggetto dev'essere obbligo dell'impresario di purgar bene, prima che si trasporti sulla strada il brecciame che si estrarrà dai torrenti o dalle cave indicate nella consegnazione, e nelle cave medesime dovrà far ridurre alla debita grandezza di brecciame le pietre grosse, facendo uso di martelli e non già di grosse mazze di ferro. Si eccettuano quei casi ne' quali speciali circostanze inducessero a permettere bensì di rompere il brecciame su' passeggiatoi laterali, ma infra un tempo da determinarsi dall'ufficio tecnico. Tanto il suddetto purgamento quanto la rompitura delle pietre, e la riduzione del brecciame non dà dritto all'impresario a veruna compensazione.

Art. 51. Se negli ammanimenti di brecciame trasportato dalle cave e rotto ivi o sui passeggiatoi per speciale clausola e nel tempo dai particolari contratti stabiliti, si rinvengano pietre grosse in modo, che il volume su 4 metri cubici di ammanimento giunga a quello di due centimetri di metro cubico, o lo oltrepassi sarà inflitta all'impresario per tutto il volume delle pietre grosse una multa calcolata in ragione di L. 200 per ogni 18 metri cubici.

Art. 52. Nel caso che l'impresario si avvegga che le cave siano esaurite e non somministrino più brecciame di buona qualità sarà sua cura di cercare nuove cave in surrogazione delle prime. Ma pria di farne uso deve ricevere l'approvazione dall'Amministrazione, la quale la darà quando sia stata assicurata dall'ingegnere capo d'accordo col consigliere provinciale delegato della sorveglianza sulla strada che la nuova cava somministri del brecciame di buona qualità.

Art. 53. Nell'assegnazione della nuova cava che resterà addetta al servizio della strada quando l'appaltatore non possa mettersi d'accordo col proprietario del terreno su cui deve aprirsi la cava stessa, l'Amministrazione farà procedere allo apprezzo dei danni che si cagionino al possessore del fondo ne' modi prescritti dal Titolo II. Capo I. della legge 25 giugno 1865, n° 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità. Le spese tutte sono a carico dell'impresario.

L'impresario inoltre non avrà diritto a compensazione, per la maggior distanza del trasporto se la nuova cava fosse più distante dell'antica, come del pari non si farà deduzione dallo estaglio se una siffatta distanza risultasse minore di quella dell'antica cava.

Art. 54. Dovendosi mantenere in tutte le stagioni dell'anno la strada nel perfetto stato di norma, la spessezza ossia altezza del masso del capostrada deve essere sempre quella descritta nella liquidazione per tutta la lunghezza del capostrada medesimo, e non si ammetterà compensamento tra l'eccesso della spessezza di un tronco e il difetto di un altro. Tutto al più potrà essere tollerato un tal compensamento tra i diversi punti di ogni tronco di metri 500, purchè la differenza in altezza non oltrepassi i dieci millimetri.

Art. 55. A fin di supplirsi al consumo del brecciame, e di conservarsi la strada sempre nel perfetto stato di norma sarà obbligo dell'impresario d'eseguire nei mesi di ottobre e novembre una copertura generale proporzionata al bisogno della strada, salvo il caso contemplato nel seguente articolo: e ne' mesi di marzo o di aprile un risarcimento generale. Oltre a quest'obbligo avrà anche quello di fare accurataments con minuto brecciame di grossezza non minore di metri 0,032, tutti quei risarcimenti giornalieri che sono necessari per conservare la strada a comodo passaggio, ed in perfetto stato di norma. E per non rendere incomodo il pubblico passaggio, la copertura generale si farà per tronchi alternati e per lunghezze da prescriversi a tempo proprio dall'ingegnere incaricato, a seconda del traffico e della importanza della strada.

Art. 56. Previa la permissione dell'amministrazione potrà l'impresario eseguire una copertura generale di tale spessezza che lo dispensi di farla per due o tre anni successivi, riserbandosi di conservare la configurazione e lo spianamento con risarcimenti generali e giornalieri. In questo caso l'impresario deve badare alla pronta consolidazione del brecciame per non rendere per lungo tempo incomodo il traffico. Laddove una tale copertura di brecciame oltrepassi la spessezza di metri 0,08, si eseguirà in due volte per la metà della larghezza del capostrada, e si distenderà la seconda porzione allorchè la prima si sia in certo modo consolidata.

Art. 57. Per potersi eseguire una copertura generale ne' mesi di ottobre e novembre, l'impresario sarà tenuto di far trovare approntata verso la fine di settembre la quantità bisognevole di brecciame. Del pari nel mese di marzo deve ammannirsi il brecciame necessario per un generale risarcimento da eseguirsi in aprile. Infine per potersi eseguire i giornalieri risarcimenti, deve tenersi in tutti i tempi sulla strada una competente provvista di brecciame minuto di grossezza non maggiore di millimetri 32, che si deve continuamente supplire man mano che se ne farà consumo. I depositi di questo brecciame non debbono mai ingombrare il capostrada, debbono esser fatti in cumoli di figura piramidale la di cui base non oltrepassi un metro di larghezza di volume non minore di centimetri 75, e debbono essere posti a distanza di metri 5 l'un dall'altro, da centro a centro, e situati lungo un sol passeggiatoio, segnatamente lungo il margine dei fossi portatori.

Lo spazio fra questi cumoli sarà riempiuto con altri da servire per la copertura generale, il cui brecciame sarà di grossezza non maggiore di millimetri 45.

Trovandosi de' depositi di brecciame che occupino anche la sola guida del capostrada l'impresario incorrerà nella multa di L. 5 per ogni cumulo.

Il brecciame in ammannimento dev'essere tutto ridotto alla prescritta grossezza da passare per l'anello di 0,045, e dev'essere ben purgato dalle materie estranee prima di trasportarsi sulla strada. In qualunque tempo l'ingegnere incaricato a vigilare il mantenimento della strada, o l'ingegnere capo troverà negli ammannimenti un volume di decimetri cubi venti di brecciame grosso, rinvenuto tra metri cubi 3,70 di esso materiale, l'impresario pagherà a beneficio dell'amministrazione la multa di L. 5 per ogni quantità di decimetri 20 di brecciame grosso nella notata quantità di metri 3,70. Eguale multa pagherà per ogni simile cofano di materie estranee o detrito che si troverà in m. cubi 3,70 del brecciame degli anzidetti ammannimenti. Le medesime discipline saranno anche applicate pel brecciame grosso, terra o detrito, che si troverà negli ammannimenti per le coperture generali.

Art. 58. L'ammontare di tutte le multe sopra fissate sarà ritenuto sul certificato di pagamento del trimestre in cui le contravvenzioni siano state verificate, e conseguentemente l'ingegnere capo ne farà menzione in esso certificato.

Art. 59. Non si procederà all'esecuzione della copertura e dei risarcimenti generali, se prima l'ingegnere incaricato non abbia verificato che il brecciame sia della qualità prescritta, e che sia tolto dal capostrada tutto il fango o tutta la parte triturata e ridotta in polvere. Affinchè poi sia assicurata la rigorosa osservanza del nettamento di tutto il fango e di tutta la polvere, l'impresario deve prima eseguire un generale risarcimento del capostrada già nettato perfettamente, e dopo la verificazione di tal risarcimento l'ingegnere darà la disposizione di spargersi la nuova copertura. La trasgressione di questi obblighi darà all'Amministrazione il diritto di fare scomporre il capostrada, ed emendarne tutti i difetti a spese dell'impresario.

Art. 60. Dopo che l'impresario avrà eseguita la copertura o i risarcimenti l'ingegnere incaricato ha l'obbligo di verificare che non siansi eccedute le dimensioni prescritte per la grossezza del brecciame, che non vi siano pietre più grosse di quelle prescritte dal regolamento sotto qualsivoglia pretesto, e che non si trovi mescolata terra e fango nel capostrada. Riguardo poi alle pietre grosse, esse saranno tolte a spese dell'impresario. Oltre a ciò quando su una superficie di metri quadrati 15 si trovino pietre grosse che compongano un volume il quale giunga a due centimetri di metro cubico o lo oltrepassi, sarà inflitta all'impresario per tutto il volume di siffatte pietre grosse una multa calcolata alla ragione di lire 12 a metro cubo. Rispetto alle pietre grosse, e miscuglio di terra o fango nel capostrada, l'Amministrazione avrà il dritto di far togliere la copertura che abbia tali difetti e farla rimpiazzare da altra di ottimo brecciame, a danno e spese dell'impresario, al quale inoltre sarà inflitta una multa di 60 centesimi per ogni metro quadrato di copertura difettosa.

Art. 61. Oltre all'obbligo che ha l'impresario di sgombrare dal capostrada tutto il fango e la polvere prima di eseguire le coperture ed i risarcimenti generali, a sua cura e spese in ogni tempo deve far togliere anche quello che vi si forma successivamente. Il fango sarà cumulato nei passeggiatoi, e tosto che sarà asciutto si spargerà nei fondi adiacenti lungo l'orlo, in modo ed in tempo che non cagioni danno alle coltivazioni ivi esistenti, meno nei fondi chiusi da ringhiera di metallo o da muri dell'altezza non minore di metri due e mezzo. Lo stesso si farà della polvere. Se anche si dovesse trasportare, o dare compenso alcuno ai proprietari dei fondi laterali per danni recati, od altra causa qualunque, ciò sarà tutto a spese dell'impresario. Nel caso di trasgressione a questi obblighi l'Amministrazione farà togliere il fango o la polvere, a danno e spese dell'impresario.

Art. 62. Si richiederà con maggior rigore lo sgombero del fango ne' siti ove si eseguono i risarcimenti affinchè non resti viziato il masso del capostrada. Nel caso di trasgressione, a danno e spese dello impresario sarà scomposta la parte difettosa del capostrada, e sarà rifatta col brecciame puro. Oltre a ciò sarà inflitta una multa di 60 centesimi per ogni metro quadrato della copertura così viziata.

Art. 63. Del pari a danno e spese dell'impresario saranno risarcite e spianate le solcature prodotte dalle ruote dei veicoli, le quali si verificano nel capostrada quando non sia mantenuto con diligenza, e non si trovi sgombrato dal fango.

Oltre a ciò per ogni metri 25 di solcatura gli sarà inflitta una multa di lire 4 se quella oltrepasserà la profondità di 0,04 e sarà aumentata di lire 4 per ogni 0,625 di maggior profondità.

Art. 64. Qualora l'ingegnere che deve recarsi a verificare verso il principio di aprile e di ottobre l'ammannimento di brecciame necessario per le coperture e pei risarcimenti generali, non ne trovi approntata la quantità che giudica sufficiente al bisogno della strada, egli, per mezzo delle pruove, rileverà la spessezza del capostrada, e calcolerà la quantità del brecciame bisognevole, affinchè dopo la copertura e dopo il risarcimento, il capostrada abbia la spessezza di millimetri 13 di più di quella consegnata per supplire al consumo di sei mesi.

Art. 65. Se la quantità ammannita sia di un terzo minore di quella calcolata, l'impresario incorrerà in una multa non minore del decimo nè maggiore della metà del valore del brecciame mancante. Del pari incorrerà in una simile multa qualora in qualsivoglia tempo l'ingegnere incaricato verificasse che sulla strada non vi sia la metà della quantità convenuta di brecciame pei giornalieri risarcimenti. Ma se l'impresario non avrà curato di ammannire affatto il brecciame per la copertura, o pel risarcimento generale, o ne avrà approntata una quantità minore del terzo di quella bisognevole, si ha un argomento di fatto che l'impresario trasgredendo agli obblighi più essenziali del contratto, si sia messo fuori stato di ben mantenere la strada. E siccome se s'inoltrasse la stagione trascorrerebbe il tempo opportuno all'esecuzione della copertura, o del risarcimento generale, l'ingegnere incaricato provocherà l'immediata verificazione dello ingegnere capo, ed insieme compileranno un processo verbale di questo fatto, nel quale l'impresario sarà invitato ad intervenire, se vorrà, ed esso ingegnere capo spedirà tale atto alla Deputazione provinciale, invocando le disposizioni perchè lo ammannimento si esegua prontamente da altri a danno dell'impresario manchevole, e secondo i prezzi che determinerà l'ingegnere capo, avuto riguardo alle circostanze del luogo e della stagione. Non essendovi chi voglia incaricarsi dell'ammannimento a danno, l'ingegnere capo, previo l'assenso dell'Amministrazione, disporrà che un tal lavoro si esegua in economia con le norme indicate nel titolo 4°, capo 3° del presente regolamento.

Art. 66. Laddove la mancanza degli ammannimenti sia nei limiti indicati da porre in rischio il mantenimento della strada, l'ingegnere dopo essersene compilato processo verbale nel modo anzidetto, darà ordine all'impresario di provvedervi nel tempo di quindici giorni ad un mese, secondo le circostanze; e di ciò farà rapporto all'Amministrazione affinchè con anticipazione la medesima possa dare le disposizioni per fare eseguire, occorrendo, i lavori a danno.

Spirato il termine come sopra, l'ingegnere si porterà a verificare se l'impresario abbia eseguiti i prescritti ammannimenti, e nel caso che non vi abbia adempiuto ne compilerà processo verbale coll'intervento del consigliere provinciale incaricato della sorveglianza sulla strada, ed in conformità delle disposizioni già date dall'Amministrazione curerà che tosto siano intrapresi i lavori a danno.

Art. 67. Terminato l'ammannimento, l'ingegnere assieme al consigliere provinciale delegato della sorveglianza sulla strada, si porterà a farne la verificazione, e ne compilerà egualmente il debito processo verbale. Compiuto questo atto, l'ingegnere disporrà che la copertura o il risarcimento generale si esegua o da colui che avrà fatto l'ammannimento a danno, o dagli operai che sono stati adibiti nel lavoro ad economia, qualora l'impresario non faccia trovare i suoi operai pronti ad eseguire tali lavori. Le somme necessarie si renderanno disponibili nei modi più spediti per i debiti pagamenti prelevandoli a conto del pattuito estaglio.

Art. 68. Qualora nella verificazione degli ammannimenti l'ingegnere rileverà che il brecciame sia di cattiva qualità ne compilerà processo verbale nel modo dettato nel precedente articolo, ed invocherà dall' Amministrazione le disposizioni per far trasportare lungi dalla strada il brecciame cattivo, e farlo surrogare con altro di buona qualità; e tutto ciò a danno dell'impresario della strada, quante volte però costui non vi adempisse nel perentorio che gli verrà assegnato dall'ufficio tecnico.

Art. 69. Se l'impresario, previa autorizzazione, abbia eseguito una copertura di molta spessezza da durare più di un anno, nel mese di settembre chiederà che dall'ingegnere incaricato si faccia la verificazione della spessezza e dello stato del capostrada. Dietro una tale verificazione, sul rapporto di esso ingegnere, che ne sarà garante, l'ingegnere capo dispenserà l'impresario dal fare l'ammannimento per la copertura, prescrivendo la sola quantità necessaria pei convenevoli risarcimenti.

Art. 70. L'impresario dovrà procurarsi tutti i mezzi necessari pel trasporto del brecciame e di altra sorta di materiali, e curare lo acquisto dei materiali medesimi, e la ricerca degli artefici e degli operai, senza poter pretendere in ciò alcuna cooperazione da parte dell'Amministrazione, o dalle autorità amministrative, nè potrà allegare a suo vantaggio la mancanza di siffatta cooperazione. Ciò non toglie che l'Amministrazione possa prestare i propri uffici per procurare all'impresario tutte le agevolazioni che stimerà convenienti.

Art. 71. L'impresario dovrà in ogni tempo mantenere spianati e con la debita pendenza i passeggiatoi, far togliere le erbe che si rendono incomode al passaggio, e far sgombrare le pietre ed altri materiali che vi si potessero trovare.

APPENDICE

CORRIERE DI FIRENZE

C'era una volta .... — Le bizze d'un principino — Gli alipedi dalle zampe d'oro — Il dio Indra e il suo elefante — Brama e Bramani che non son quelli della Pergola — Il fato — Re Nala e Damaianti — Lontani dal giuoco — Che popolo ammodo! — Una domanda onesta — La quarta generazione — *La pluie et le beau temps* — Il nuovo saluto — Sotto l'ombrello — L'acqua del cielo e l'acqua potabile — La pioggia di zolfo e la Pentapoli — Un'oasi per l'estate — Si fa punto.

C'era una volta un re .... e permettetemi di continuare, perchè ell'è una fola nè più nè meno che vi voglio narrare. E continuando senza cercare se la licenza mi si conceda, io mi riprendo e dico: C'era una volta il figlio d'un re, e si chiamava Bimasena; era un monelluccio di otto o dieci anni, vispo ed ardito, a cui talvolta prendevano le bizze, e voleva ad ogni costo quel che gli saltava in capo di volere, pestando i piedi, urlando e minacciando colla sua vocina, che si faceva udire appena di qui a lì. Or avvenne una tal fiata che gli prese il ghiribizzo di voler guidare da sè i cavalli co' quali soleva menarlo alla passeggiata il suo maestro auriga.

Codesti cavalli non crediate fossero di quelli che giornalmente malmenano i nostri vetturini, e neppure di quelli che si vanno a cercare in Inghilterra, e portan seco la pergamena certificante la nobiltà della razza. I corsieri che voleva guidare lo sventatello aveano ben altra e più nobile origine; dappoichè lo stesso dio Indra, dio dell'etere e della luce, re dei genii buoni, padrone delle nubi, della pioggia, della folgore; il dio che suole assidersi sull'elefante Iravat, tenendo in mano un fiore di loto, avea egli stesso donato un di que' corsieri per le nozze di Nala, padre di Bimasena e re dei Nisadi, nel paese di Brama.

Chi di peccato si riserbi illeso

avea detto il nume nel fare il presente agli sposi

Chi di peccato si riserbi illeso
Con tal coppia focosa, in un sol giorno,
Potrà, se il voglia, misurar la terra.

Voi vedete dunque che appetto a bestie siffatte il volare delle locomotive americane doventa il passo della testuggine. Il buon Naùca, maestro auriga del giovanetto principe, essendo pure bramano, e addentrato nei misteri più reconditi della sua religione, leggendo nel libro de' fati ciò che doveva accadere, si oppose rispettosamente al volere dell'allievo, e l'ammonì di non ostinarsi in quella pericolosa idea che gli si era fitta in capo. Ma questi, perduta la pazienza, con una verghetta che tenea fra mano si avventò contro il maestro, contro il sacerdote di Brama, e fece atto di percuoterlo.

Non l'avesse mai fatto! Brama si sdegnò di essere stato offeso nel suo sacerdote, e senza molta ragione, per dir vero, se la prese col padre del giovanetto, con quel re Nala detto, per universale consenso, l'ottimo dei re. Quello che era stato predetto da Naùca si avverò appuntino in brev'ora: il giovanetto baldanzoso montò il carro, e con mano ferma tenne le redini, e cogli *alipedi corsieri dalle zampe d'oro* mosse incontro al padre che era a caccia nel bosco; giunti al ritorno alle porte della città, tre corvi spiccaron lor volo e si avventarono agli occhi di Bimasena; i corsieri si arrestano, nè valgono gli usati eccitamenti, la nota voce di Nala a farli riprendere il corso; talchè egli impazientito, obbliando ch'eran dono divino, trasse dall'arco una freccia che si fe' doppia per incanto mentre volava,

E la cervice de' corsieri infranse!

Il terribile fato comincia a pesare sul capo di Nala e della sua famiglia, nè più l'abbandona. Svarga, fratello di lui, è preso fatalmente d'illecito amore per Damaianti sua cognata, e pone in opera ogni arte, ogni insidia per possederla. Ma coll'onore vuol togliere al fratello, pur dianzi diletto, e figlio e trono e ogni bene insomma. Lo invita a un suo castello incantato, pieno di delizie e di seduzioni; lo induce al giuoco, e gli fa perdere infatti, e trono e figlio; ed è a un punto di fargli perdere pure l'oggetto principale dei suoi malnati desiderii, la fida Damaianti, quando a re Nala cade dagli occhi la benda. Egli comprende la trama infernale; e si ricusa recisamente di porre al gioco zaroso la donna, la cui perdita nessun regno, nè gloria di questo mondo varrebbe a compensare. Il figlio sebbene vinto da Svarga era scampato per sollecita cura della madre; ma il trono era perduto per sempre. Or bene: re Nala vi si rassegna, e cedendo al fratello perverso il mal acquistato soglio si ritira nella foresta colla consorte finchè abbia termine la vendetta dei numi. Il popolo dei Nisadi, che amava il pio re, e spregiava altamente le nequizie del successore, decreta di seguir Nala nelle selve; sicchè Svarga, in mezzo a spaventosa solitudine, rimane come inchiodato su quel trono che doveva essere suo eterno tormento.

Or che è ella questa fiaba; e a qual pro narrarla? sento chiedermi. La domanda è onesta e vuol essere soddisfatta. Da un grazioso e divulgatissimo poemetto indiano che ebbe parecchie dotte versioni in Italia, ed ha per soggetto le avventure di Nala e Damaianti, il ch. prof. Angelo De-Gubernatis desunse la leggenda drammatica, della quale imperfettamente vi ho svolta l'azione. Il prof. De-Gubernatis, lo sanno tutti, ha preso di buon'ora posto distinto e onorevole tra i cultori della letteratura indiana; al cui genio ei s'inspira nel vestire che fa di leggiadri versi gli avvenimenti che si succedono nel suo dramma. È il fato qui, come nel dramma greco, che tali avvenimenti preordina e governa; è il fato che trascina il pio re, il re giusto e virtuoso e venerato, all'ultimo grado dell'abbiezione, e lo condanna per alcun tempo ad essere colpito amaramente ne' suoi affetti, nella dignità regale, nella potenza.

A noi, uomini di altri tempi e di altra civiltà che non son quelli di cui fa specchio la leggenda drammatica sopraccennata, a noi, dico, può parere troppo lieve cagione a sì gran collera dei numi, quella onde si rese colpevole il fanciullo; ma nel poema la cagione attribuita alla sventura di re Nala è ben più lieve dell'altra onde si valse il nostro poeta, e che per giuste considerazioni estetiche non potè essere fedelmente conservata. Del resto, l'egregio poeta ci fa egli stesso notare, nel breve e succoso preambolo, che « occorrono nell'epopea indiana parecchie leggende di principi maledetti per mancata osservanza ai loro maestri o a qualsiasi servo di Brama, e con ciò si chiarisce e si giustifica la cosa. Forse con miglior apparenza di ragione si potrebbe chie-

Nei mesi di marzo ed ottobre sarà specialmente obbligato l'impresario di fare eseguire uno spianamento generale dei passeggiatoi rettificandone gli orli e le pendenze.

Tutta la terra bisognevole al mantenimento dei passeggiatoi sarà presa dai fossi laterali o in difetto da quegli altri siti che meglio potranno convenire all'impresario, sempre però a proprie spese.

Art. 72. Sarà del pari suo obbligo mantenere costantemente spurgati i fossi andatori con la debita larghezza e profondità, le cunette con selciato o senza, ed i fossi di scarico, affinchè le acque pluviali vi fluiscano liberamente. Dovrà altresì tenere in tutti i tempi sgombrate le luci dei ponti e ponticelli, in modo che le acque vi abbiano libero corso. Infine è in obbligo di rimuovere tutti quegli ostacoli che possano essere causa di una più sollecita degradazione della strada nonchè d'incomodo al transito.

Art. 73. Sarà parimente tenuto l'impresario di mantenere espurgate le gavate trasversali e longitudinali della strada, i basolati ed i selciati. E dovrà altresì rimettere in malta, o surrogare tutti i basoli che durante l'appalto si manifestassero rotti o smossi nei basolati, gavete, ponti, platee, catene, e traverse nei fossi e burroni e restaurare anche i selciati.

Art. 74. Sarà tenuto l'impresario al mantenimento superficiale di tutte le fabbriche che sono sulla strada. A quest'uopo dovrà avere cura speciale di svellere colle intere radici le erbe e piante che si andassero allignando e farvi le necessarie rabboccature in malta ed i restauri nelle pietre di paramento nonchè nell'intonaco dove se ne mostri il bisogno. Baderà pure alla conservazione de' muri a secco, riparandone le parti degradate, e dei passamani de' parapetti sui ponti, o dei muri di sostegno, specialmente rimettendo in malta i passamani tosto che siano smossi o fatti cadere per qualunque causa. E curerà infine di rimettere le colonnette scostaruote; o le colonne miliarie che fossero abbattute o inchinate.

Art. 75. L'impresario ha l'obbligo d'invigilare che non siano danneggiati e distrutti gli alberi che si trovino piantati sull'orlo dei passeggiatoi o dei fossi, e che saranno descritti nella consegnazione. S'intende quest'obbligo esteso a quello degli alberi delle preesistenti piantagioni, che nell'atto della consegnazione si trovassero svelti e distrutti, o periti naturalmente, ed il cui surrogamento va al pari di ogni rimessione di mancanza a carico di chi di dritto. In caso che avvengano guasti o deperimenti in tali piantagioni l'impresario pagherà il prezzo degli alberi distrutti o naturalmente deperiti, ed a proprie spese vi supplirà con nuove piante, salvo a lui il regresso per essere rimborsato dai contravventori. Quest'obbligo risguarda quei mantenitori di strada che nel proprio tratto si trovino incaricati della cura e del mantenimento delle piantagioni o da essi fatte o prese a mantenimento.

Art. 76. Le cure di un diligente mantenimento delle strade, e la vigilanza perchè non si commettano abusi o innovazioni a danno delle strade stesse richiedendo una continua assistenza, l'impresario sarà obbligato di mantenere a proprie spese quel numero di stazionari che verrà fissato per ciascuna strada dalle condizioni speciali consacrate nel capitolato che sarà servito di base al contratto d'appalto; e secondo l'estensione delle strade deve ben anche mantenere uno o più capi cantonieri che sappiano leggere e scrivere. Questi cantonieri saranno addetti alle giornaliere riparazioni del capostrada, dei passeggiatoi, dei fossi e delle altre opere inerenti. A tale oggetto ad ogni stazionario verrà assegnato un tronco di strada non mai maggiore di quattro chilometri per poterlo percorrere e curare giornalmente, per poter vigilare anche alla custodia delle piantagioni consegnate, sorprendere gli abusi che si possono commettere dai proprietari limitrofi, denunziare le contravvenzioni, e per potere infine contribuire colla presenza e coll'opera loro nelle occorrenze alla sicurezza del transito, limitatamente alle accidentalità della strada.

Tali cantonieri stipendiati dall'impresario potranno da lui essere scambiati con altri più idonei; ma dipenderanno dall'ingegnere capo, o dagli ingegneri subalterni incaricati della strada per eseguire tutte le disposizioni di servizio che verranno loro date, e potranno dove si sperimentassero negligenti essere congedati dall'ingegnere incaricato, restando all'impresario l'obbligo di surrogarli con altri più diligenti.

Art. 77. Sarà obbligo dell'impresario di dare in iscritto i nomi dei cantonieri all'ingegnere al principio dell'appalto, e quante volte li scambierà. Qualora poi nelle sue visite l'ingegnere non trovasse il cantoniere sul tronco di strada assegnatogli, l'impresario verrà assoggettato ad una multa di lire 5 per ogni cantoniere che avrà anche momentaneamente abbandonato il suo posto, salvo all'impresario di rivalersi a danno del cantoniere come meglio crederà.

Art. 78. Indipendentemente dal numero dei cantonieri, l'impresario è obbligato di fornire a sue cure e spese quel numero di operai, di veicoli di trasporto, ed altri mezzi che occorreranno per condurre i lavori di buon mantenimento, e per adempiere agli obblighi assunti, giusta quanto è detto dall'art. 70.

Art. 79. Avvenendo le contravvenzioni contemplate nel titolo 2°, capo 4°, sezione 1ª della legge 20 marzo 1865 alligato *F*, e tutte quelle altre che arrecar possono danni presenti o futuri alle strade l'impresario deve farne prontamente rapporto all'ingegnere incaricato, e questi all'ingegnere capo, che si rivolgerà all'amministrazione; la quale darà le disposizioni per procedersi in conformità di quanto è prescritto dal titolo VIII della citata legge sui lavori pubblici.

Art. 80. Quando nel corso dell'appalto vengano affidati all'impresario del mantenimento dei lavori di fabbrica pei quali non dia egli particolare garentia, terminato l'appalto di mantenimento, nello svincolarsi la cauzione data per esso, sarà fatta ritenuta di una somma eguale al sesto del valore delle nuove fabbriche da svincolarsi al termine del decennio della garentia legale, la quale comincerà a decorrere dalla data della misura finale e collaudazione dell'opera costruita.

Art. 81. L'ammontare delle multe derivanti dai processi verbali dopo l'approvazione della Deputazione provinciale sarà ritenuto su quello del certificato di pagamento dello estaglio del trimestre nel quale saranno esse multe avvenute.

Art. 82. Ove l'impresario presentasse de' rilievi sull'applicazione delle multe, il signor prefetto della provincia nominerà a spese dell'impresario stesso uno o più arbitri i quali giudicheranno inappellabilmente.

Nel caso però che la sentenza degli arbitri fosse favorevole all'impresario, le spese andranno per una metà a carico dell'amministrazione e per una metà a carico dell'impresario medesimo: se contraria, andranno tutte a carico di lui.

CAPO V. — *Dei danni, del mantenimento trascurato, dei lavori urgenti, e dei lavori straordinarii.*

Art. 83. I danni che possono avvenire in una strada si distinguono in due classi. Nella prima sono compresi quelli che sono l'effetto del traffico, delle meteore e di qualunque causa ordinaria. Nella seconda si annoverano i danni prodotti da causa straordinaria e da forza maggiore irresistibile, come le frane, la caduta delle fabbriche, e lo straripamento anche temporaneo di un fiume o di un torrente.

I danni della prima classe vanno sempre riparati a spese e a cura dell'impresario: quelli della seconda classe vanno a carico dell'amministrazione. Ben vero l'impresario è tenuto di concorrere alla riparazione anche dei danni straordinari fino ad un limite che sarà indicato dall'ufficio tecnico provinciale nei patti e condizioni speciali dello appalto di mantenimento di ogni singola strada.

Però resterà a peso totale dell'impresario la riparazione anche de' danni straordinari, ove egli non giustifichi di aver mantenuto con diligenza le opere destinate a prevenirle, di aver a tempo dato avviso all'ingegnere dei segni del pericolo, come sarebbero le lesioni o lo strapiombo delle fabbriche, non aver trascurato di *denunziare le innovazioni che potevano cagionarli, ed infine di aver adoprato tutti i mezzi* che erano in suo potere per prevenirli o diminuirli.

Siano qualunque i danni prodotti o da cause ordinarie, o da staordinarie, la perdita o la degradazione degli ammannimenti resta a carico dell'impresario.

Art. 84. L'amministrazione per esonerarsi dal peso della riparazione dei danni straordinari potrà concedere all'impresario del mantenimento un premio annuo fisso da convenirsi: e in questo caso l'impresario, all'evenienza di danni straordinarii sarà tenuto a risarcirli come se fossero danni ordinari, senza aver dritto ad alcun altro compenso, oltre il premio convenuto.

Art. 85. Ove l'impresario trascurasse il risarcimento dei danni ordinari, gli verrà assegnato dall'ingegnere capo un perentorio non maggiore di quindici giorni, e regolato sull'importanza del lavoro e sulla necessità e comodità del pubblico traffico.

Elasso il termine assegnato, senza che l'impresario abbia eseguito i risarcimenti, si procederà al lavoro in danno nel modo che l'amministrazione crederà conveniente.

Art. 86. appena avranno luogo i danni straordinari l'impresario deve darne informazione all'amminiartazione ed all'ingegnere. Questi deve portarsi subito ad esaminare se con effetto siano stati cagionati da cause straordinarie, e se si debbano in tutto, od in parte imputare a negligenza dell'impresario; nel quale esame interverrà pure l'impresario od un suo rappresentante, che avrà la facoltà di fare in iscritto i debiti rilievi sia separatamente sia nel processo verbale che l'ingegnere compilerà. Si procederà alla riparazione dei danni nel modo indicato dall'articolo 114 e seguenti.

Laddove tra lo spazio di tre giorni da quello in cui i danni straordinari sono sopravvenuti, l'impresario non ne darà avviso all'ingegnere incaricato, andrà soggetto alla multa di lire 100 al giorno per ogni giorno di più di quelli assegnati.

Art. 87. Trattandosi di danni che l'impresario sostenga doversi riparare a carico dell'Amministrazione, questa ne farà eseguire la verificazione per mezzo di un ingegnere di grado superiore all'ingegnere incaricato. L'ingegnere verificatore dopo avere esaminato accuratamente tutte le circostanze locali ne compilerà un minuto processo verbale nel quale l'impresario od il suo rappresentante sarà invitato ad intervenire, se vorrà, ed insieme ad un ragionato rapporto lo spedirà alla Deputazione. Ove l'Amministrazione o l'impresario eccepissero eccezioni sul giudizio dato dall'ingegnere verificatore, la Deputazione farà nominare dal prefetto uno o più arbitri, i quali giudicheranno inappellabilmente. Le spese degli arbitri saranno a carico dell'impresario se la sentenza arbitramentale sarà a lui contraria, e per una metà soltanto a di lui carico se gli sarà favorevole, rimanendo l'altra metà a carico dell'Amministrazione.

Art. 88. Qualunque possa essere l'avviso dello ingegnere sull'imputabilità dei danni straordinari per effetto della verificazione ora indicata: e siano quali si vogliano le osservazioni che l'impresario potrà produrre avverso il verbale di tale verificazione; ciò non debbe essere di menomo ostacolo all'esecuzione dei lavori che possono reputarsi urgenti per arrestare la progressione dei danni anzidetti e per riaprire l'interrotto passaggio. In tutti i casi poi che questa urgenza fosse riconosciuta si procederà con le norme dettate dallo articolo 117.

Art. 89. L'impresario del mantenimento avrà l'obbligo di eseguire i lavori tutti che gli saranno ordinati, e non potrà negarvisi per qualunque motivo, avendo solo il dritto di essere soddisfatto del loro valore in tutto od in parte a misura che sarà deciso che i danni siano tutti o parte da ripararsi dall'Amministrazione.

Art. 90. Tutti i lavori non di mantenimento sono detti lavori straordinari, qualunque ne sia lo scopo.

Per tutti siffatti lavori straordinari, in ciascun contratto d'appalto di mantenimento si stabilirà una tariffa di prezzi; e sopra di essi prezzi cadrà lo stesso ribasso che risulterà dalle subastazioni.

Quei lavori, i prezzi dei quali si potranno desumere dalla tariffa, saranno pagati all'impresario sulla base di essa, tenuto conto del ribasso ottenuto nell'asta; pei lavori poi i prezzi dei quali non sono previsti nella tariffa, e su cui non cadrà ribasso, l'ingegnere ne proporrà i prezzi mediante una rigorosa analisi: quali prezzi, ove non fossero accettati dall'impresario, l'amministrazione farà nominare dal prefetto un arbitro che giudicherà inappellabilmente. Le spese dell'arbitro andranno a carico dell'impresario.

L'impresario del mantenimento non potrà ricusarsi di eseguire a tali prezzi qualunque lavoro straordinario, di cui l'amministrazione stimerà opportuno di affidargli la esecuzione.

Art. 91. Approvato l'estimativo con la corrispondente spesa presuntiva di un lavoro straordinario da eseguirsi dall'impresario del mantenimento, i pagamenti a conto non saranno compresi ne' certificati trimestrali del mantenimento, ma verranno fatti a via di certificati speciali avendo in appoggio i relativi scandagli estratti dal rituale libretto con le norme vigenti; ed il pagamento finale avrà effetto dopo la liquidazione della rispondente misura.

Art. 92. Per ogni lavoro straordinario serviranno di base le presenti condizioni generali e le condizioni speciali da inserirsi nel contratto di mantenimento, ed anche lo stato stimativo del lavoro: per modo che l'impresario non sarà tenuto a stipulare un novello contratto, eccettuati i casi in cui siffatto lavoro fosse di tale entità da richiedere in garentia la cauzione speciale, di cui all'articolo 80.

Art. 93. Compiuti i lavori straordinari, l'impresario è obbligato di curarne il mantenimento e di risponderne nell'atto della consegnazione della strada.

CAPO VI. — *Dell'estaglio.*

Art. 94. Per tutti gli obblighi imposti come sopra all'impresario gli sarà corrisposto un annuale estaglio da convenirsi nel contratto. Il pagamento di tali estagli si farà per trimestri, adempite le formalità prescritte dagli articoli 110 e seguenti.

Art. 95. L'estaglio come sopra stabilito debb'essere inalterabile, nè l'impresario potrà pretendere aumento alcuno o qualsivoglia indennità sia per passaggio di persone Reali, di truppe, e di convogli militari, e di materiali da guerra; sia per accrescimento di traffico sulla strada, ancorchè esso provenisse da interruzione di passaggio su di altre strade; nè potrà pretenderlo per alzamento di prezzi dei materiali o di mano d'opera, o per maggior lunghezza pel trasporto dei materiali, o per variazione di qualità de' materiali medesimi, cagionata da cambiamento di cave, o per nuove opere aggiunte, o in generale da qualunque altra causa preveduta od impreveduta, salvo il caso in cui per lavori straordinarii o per deviazioni, si fosse portato allungamento o accorciamento nel capostrada, dovendosi allora accrescere o diminuire l'estaglio in proporzione delle avvenute alterazioni di lunghezza, tenuto conto sì delle opere nuove accessorie che dessero luogo a particolari spese di mantenimento come di quelle che abbandonate producessero un'economia di spese. In caso di contestazione un arbitro scelto dal prefetto fisserà l'aumento o la diminuzione di estaglio. Le spese dell'arbitro andranno a carico dell'impresario o dell'amministrazione, secondo che i vantaggi della sentenza arbitramentale cederanno a favore dell'uno o dell'altra.

CAPO VII. — *Dei lavori in danno dell'impresario di mantenimento.*

Art. 96. Laddove nelle visite l'ingegnere scorgerà difetti di mantenimento, intimerà con atto spedito dal proprio ufficio od all'impresario direttamente, o al suo rappresentante o al notaio presso cui abbia egli nel contratto eletto domicilio legale come è detto all'articolo 24, l'ordine di ripararli, accordandogli un breve termine non oltre i 15 giorni, e dichiarandogli che resta invitato ad assistere allo spirare del termine assegnato alla opportuna verificazione, e che in di lui assenza sarà questa fatta coll'assistenza del procuratore d'ufficio, del quale si domanderà contemporaneamente la nomina al prefetto.

Art. 97. Spirato il termine assegnato, la verificazione avrà luogo. Se dal processo verbale risulti inadempimento per parte dell'impresario sarà provveduto all'esecuzione dei lavori trascurati e necessari ad assicurare il comodo traffico della strada, la quale esecuzione potrà aver luogo ad ordine, incaricandosene altro impresario, o in economia, come meglio stimerà l'Amministrazione, e l'ammontare dei lavori sarà pagato sugli averi dell'impresario negligente, indipendentemente dalle multe, in cui per i precedenti articoli sarà incorso.

CAPO VIII. — *Dei casi nei quali può rescindersi il contratto, o procedersi ad uno appalto in danno.*

Art. 98. Procedendosi in qualunque tempo e per qualunque causa ad una verificazione dello stato della strada, si trovassero mancanze di un valore maggiore di quello corrispondente ai tre quarti del semestre in cassa e degli altri averi dell'impresario, non compresa la cauzione che deve riservarsi per far fronte alle mancanze che risultassero dalla definitiva liquidazione, o a quell'aumento di estaglio che potrebbe verificarsi in seguito di un appalto in danno; l'Amministrazione avrà la facoltà di rescindere il contratto, ed a spese dell'impresario riparare alle mancanze con lavori in economia, oppure di procedere ad un novello appalto a danno del medesimo a termini abbreviati.

Art. 99. Un tale appalto qualora all'asta non vi siano stati concorrenti potrà farsi anche ad ordine purchè sia col medesimo estaglio, o non ne oltrepassi il decimo. Nel caso poi per la gara nelle licitazioni l'estaglio risultasse minore di quello corrisposto all'impresario espulso la economia andrà a beneficio dell'Amministrazione.

Stipulato quindi il novello contratto si procederà alla consegnazione della strada, ed il prefetto nominerà un impresario, che rappresenti in tale atto quello decaduto dall'appalto, nel caso che questi non intervenisse.

Art. 100. Nel caso di rescissione di contratto verificatasi perchè l'impresario non abbia adempiuto agli obblighi assunti, sebbene a suo danno si fossero eseguiti i lavori di mantenimento in economia, o ad ordine, pur non di meno l'impresario espulso sarà sempre tenuto di consegnare la strada al nuovo impresario, e di rispondere di tutti i difetti e di tutte le mancanze che si rileveranno nella consegnazione.

Art. 101. L'impresario non avrà dritto di sospendere il mantenimento della strada e sottrarsi a qualunque benchè minimo obbligo dell'appalto, se non quando ottenuti i certificati di cui agli articoli 110 e 111 gli sia ritardato il pagamento dello estaglio di mantenimento per tre successivi trimestri, e se non avrà fatto presso l'Amministrazione debita protesta in iscritto nel tempo in cui dovrà seguire il pagamento.

Un tale ritardo però non gli darà alcun dritto se verificatosi dei difetti e delle mancanze sulla strada, e fattogli ingiunzione di ripararli, non vi abbia ancora interamente adempito.

Art. 102. Ogni qualvolta l'ingegnere incaricato dovrà procedere nello interesse dell'Amministrazione alla verificazione dello stato del mantenimento della strada dovrà assicurarsene con saggi da praticarsi nel capostrada, e con altre indispensabili operazioni, l'impresario avrà l'obbligo di fornire a sue spese gli operai che vi occorreranno e gli utensili.

(*Continua*)

S. M. sulla proposta del ministro dell'interno con decreto 30 marzo 1869 degnavasi fare le seguenti nomine nel Suo Equestre Ordine della Corona d'Italia:

A cavalieri:

Candiani Vendramino, sindaco del comune di Pordenone;
Gallucci Alessandro, id. di Pesaro;
Batoni dott. Francesco, id. di Vico Pisano;
Azari ing. Pompeo, id. di Pallanza;
Palmieri cav. Bernardino, id. di Asciano;
Gori Martini Zanobi, id. di Rapolano;
Pometti dott. Francesco, id. di Chiusdino;
Garrano Francesco, già sindaco del comune di Pachino;
Chinelli Ottavio, sindaco del comune di Cussago;
Arici Carlo, id. di Quinzanello;
Padovani Giulio, id. di Quinzano d'Oglio;
Dalfonso Idulterigo, id. di Monteodorisio;
Sacerdoti Gabriele, id. di Colorno;
Coraiglia Giuseppe, id. di Castagneto;
Scotti barone Giovanni Maria, id. di Mozzò;
Mami cav. Pietro, id. di Cesena;
Costantini prof. Settimio, id. di Teramo;
Luciani Giacomo, id. di Ortonovo;
Manodori Pietro, id. di Reggio Emilia;
Cassella Pasquale, id. di Cusano Mutri;
Ferri Giovanni Antonio, id. di Morciano;
Angelini dott. G. Batt., id. di Castelnuovo;
Brugnatelli prof. Tullio, id. di Pavia;
Gonnelli Francesco, id. di Reggello;
Delpela Antonio, id. di Castelfiorentino;
Tanay de' marchesi Nerli Lorenzo, id. di Montaione;
Polvere Nicola, id. di Pago Veiano;
Romano Niccolò, id. di Mezzojuso;
Magherini avv. Enrico, id. di Casellina e Torri;
Barberi Leopoldo, presidente del Consiglio provinciale di Massa Carrara;
Belardini avv. prof. Ernesto, vicepresidente id. di Macerata;
Perifano Biondi Antonio, capo del personale delle ferrovie meridionali;
Formentini cav. Gio. Battista, consigliere ff. di sindaco nel comune di Brescia;
Bellini Giovanni, direttore d'opere pie in Brescia;
Giorgietti dott. Enrico, maggiore della guardia nazionale di Lucca;
Speciale dei baroni di Sant'Andrea Antonino, consigliere della provincia di Catania;
Casati prof. Luigi, chirurgo maggiore dell'ospedale di Forlì;
Comello conte Angelo, luogotenente colonnello capo di stato maggiore della guardia nazionale di Venezia;
Sanna Nobilioni Francesco, maggiore della guardia nazionale d'Iglesias;
De Virgiliis Nicola, id. id. di Chieti;
Bertacchi Leopoldo, capitano id. di San Miniato;
Bologna Filippo, id. id. di San Casciano dei Bagni;
Manteri Pirro, id. id. di Firenze;
Cipelli avv. prof. Bernardino di Parma;
Morbio cav. Cesare, direttore d'opere pie in Novara;
Biancheri Secondo, presidente dell'ospedale di Ventimiglia;
Rovere avv. Agostino, segretario dell'Ospedale Maggiore in Torino;
Martinetti Luigi, segretario della Società degli operai in Torino;
Zignol dott. Costantino, medico della R. Casa in Venezia;
Costantini cav. dott. Gaetano, già sindaco del comune di Vicenza;
De Marchi Giambattista, vicepresidente della direzione del Tiro a segno nazionale in Venezia;
Mariano don Sebastiano, parroco di Moretta;
Sassi Andrea, notaio in Firenze;
Getter dott. G. Batt., di Schio;
Cordopatri cav. Francesco Pasquale, di Catanzaro;
Zenati cav. dott. Pietro, di Verona;
Mazzi dott. Ottavio di Sarzana;
Orlandi ing. Rinaldo, consigliere della provincia di Pavia;
Calori dott. Vincenzo, medico in Meldola;
Pedrone Andrea, farmacista in Gonzaga;
Salvatore Antonio, di Pergola;
Fransozini Carlo, già sindaco del comune di Intra;
Capecchi cav. prof. Vincenzo, già sindaco del comune di Carmignano;
Peruzzi cav. Rodolfo, sindaco del comune di Pelago;
Porri Bernardino, id. id. di Varzi;
Calza dott. Carlo, id. id. di Ca' di David;
Cristofari G. Batt., id. id. di Montecchio Maggiore;

---

dere il perchè Nala, il benaffetto di Brama, debba rispondere di colpe non sue, e perfino de' trascorsi del giovanetto suo figlio, e rispondervi con tanta jattura di sè e dei proprii beni. Mentre invece nel poema la bisogna procede altrimenti; e se male gl'incoglie per colpa lievissima, la colpa, quale essa siasi, è sua e non di altrui.

Vero è che se Jehovà si piace punire le colpe dei padri fino alla quarta generazione, Brama non può dirsi indiscreto se si contenta di far risalire la responsabilità morale e fisica delle azioni umane dal figlio al padre. Tanto più che all'educazione de' giovani presiedono i vecchi; ed è giusto che essi rispondano, almeno in parte, della buona o della mala riuscita che da quella si ottiene.

Ma basta di ciò: tornando al *Re Nala* noi possiamo dire di averne udita con piacere e attentamente la lettura che l'autore ne fece alcun tempo fa a un ristretto numero di amici, e d'averlo, ora ch'è stampato, riletto con pari soddisfazione. Ignari di studii indiani, non sapremmo dire se la leggenda drammatica del De-Gubernatis ritragga fedelmente l'antica vita delle genti che vi sono rappresentate; ma è certo che i personaggi del dramma sono assai bene delineati; l'azione semplice e commovente; delicatissima, e affettuosa, e appassionata la regina; naturale e ingenuo il fanciullo; veri i sacerdoti, e pei caratteri generali della casta sacerdotale di tutte le età e di tutte le credenze, e pei specialissimi che aveva la casta braminica, onnipotente per forza d'ingegno, ardimento di propositi e fierezza.

Re Nala, che come dà il titolo al dramma così ne è il protagonista, è una figura simpatica, che il lettore ama già prima di vederlo in azione; anco nell'involontario suo traviamento egli conserva nobiltà e decoro, e piace esteticamente e moralmente vederlo anco vinto e privato d'ogni bene, non trascinato nel fango, ma anzi rialzarsi più sublime che mai.

Forse il lettore non lo accompagna con grande ansietà nelle varie fasi che preparano la sua caduta; ma se ciò è, deriva, a mio avviso, dalla durezza eccessiva del fato di fronte alla lievità della colpa. Svarga è lo strumento della vendetta celeste, e subisce egli stesso la forza del fato che lo spinge al male contro sua voglia, e nondimeno lo forza sì che non può neppur tentar di sottrarsene.

Noi siamo curiosi grandemente di vedere il lavoro del valente professore messo sulla scena, per isperimentare se agli altri pregi di esso si debba aggiungere l'effetto teatrale. E tale curiosità sarà tra breve appagata, dappoichè da parecchie settimane se ne sta preparando la rappresentazione al teatro de' Fidenti. Possiamo dire infin da ora che nessuna cura nè spesa verrà lasciata perchè tale rappresentazione riesca a dovere, vuoi per la fedeltà storica dei costumi e delle scene, vuoi per la bontà dell'esecuzione; senza di che nessuna opera teatrale, anco perfetta in se medesima, potrebbe riuscire a bene.

Aspettando che la desiderata recita abbia luogo per informarne i nostri benignissimi lettori, vediamo intanto se si possa ammannire loro il solito cibreo di notizie più o meno fresche, più o meno importanti, più o meno piacevoli. Ma qui mi casca l'asino, fratelli miei!

E' ci fu un cotale, non so più dove, ne chi si fosse, che scrivendo a un amico suo cominciò la sua lettera così: « Mio caro, oggi nello scriverti sarò lungo assai perchè non so che cosa dire! » E volle significare con ciò che quando mancano i concetti si chiacchiera di molto e inutilmente, menando il can per l'aia in luogo di concludere. A questa stregua il presente Corriere dovrebbe ancora durare lunga pezza, perchè poco o nulla ho da dirti, amico lettore. Ma, non dubitare; chè mi guarderò bene dall'annoiarti. I Francesi quando si trovano nel caso mio si fanno a parlare *de la pluie et du beau temps*, e intendono con ciò di parlare di nulla, ovvero di cose indifferentissime che torna il medesimo. In quanto a me invece se mi mettessi a discutere sulla pioggia e il bel tempo non farei che trattare di ciò che forma il principale anzi l'unico soggetto dei discorsi di tutti in questi ultimi giorni. Non è possibile che due galantuomini s'incontrino senza che l'uno dica e l'altro ripeta: « Ma eh? che tempaccio! » E non solo in Firenze ma in tutta quanta la penisola pare sia così; imperocchè nella parte settentrionale di essa fiocca la neve a tutto spiano; nella centrale scende l'acqua a bigoncioli come fossimo alla vigilia del diluvio universale; e nell'inferiore più meridionale piove lo zolfo e la cenere come *in illo tempore* sulla Pentapoli infamata dalle nequizie dei reprobi!

Ma almeno se l'acqua che scende dal cielo tenesse luogo di quella che doveva portarci il signor Laidlaw di Glascow, e che ora per recentissima deliberazione municipale non ci porterà più; ma almeno se questo tempo indiavolato non impedisse al *Colosso* del sig. Eugenio Godard, l'ardimentoso areonauta, di fare la sua corsa di piacere pei campi dell'aria Ma che! Il tempo non ha questi riguardi umani; esso imperversa oramai da un mese, e seguita la sua via gloriosa e trionfante; che è per noi la medesima che passeggiare a piedi nudi nel padule. Si direbbe che l'ira de'numi si manifesti in siffatta guisa per punire le nostre colpe e gli errori, delle colpe peggiori assai. E ad ammansare tanta ira non bastarono, pare, le divozioni e le prediche dei dì passati, e neppure il rapido incendiarsi dello storico carro sul canto de' Pazzi. Dal volo della colomba di fuoco, i contadini, secondo il consueto, avranno tratto buoni auspici per l'avvenire dell'anno, ma il presente non è certo tale da farli dormire fra due guanciali.

Ho accennato più sopra a una deliberazione del nostro municipio che rimette in dubbio la tanto sospirata acqua potabile; sicchè i Fiorentini a poco a poco non avranno molto da invidiare agli Ebrei del deserto. Ora giustizia di cronista vuole che si registri qui un'altra deliberazione per la quale la piazza dell'Indipendenza sarà fornita di doppi filari d'alberi ombriferi. A dir vero dovendo io deliberare su questo negozio, avrei ordinato un giardino, sull'andare di quello della Mattonaia, rivisto, corretto e accresciuto. Ma in mancanza di giardino ben venga alle piante ombrifere, che auguriamo mettan presto radici e foglie e frondi; talchè il benefizio non giovi soltanto ai nostri nepoti. I quali, come fu notato altra volta, saranno gli uomini più avventurati del globo terracqueo; dacchè per essi noi paghiamo, c'indebitiamo, mettiamo sossopra la città ed altre cose, con una spontaneità e un ardore che pare egoismo e non è che abnegazione.

ARTURO.

P. S. Mentre il manoscritto aspettava in stamperia, il tempo s'è rifatto; il sole brilla da due giorni, e pare che voglia brillare lungamente. E così sia!

Perez conte Antonio, id. id. di Zevio;
Tortella dott. Alessandro, presidente della Congregazione di carità di Guastalla;

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

CAMERA DEI DEPUTATI

Ordine del giorno per la tornata pubblica del 12 aprile 1869 (lunedì al tocco).

Discussione dei bilanci dell'esercizio 1869:

1° Ministero degli affari esteri;
2° Id. dei lavori pubblici;
3° Id. dell'istruzione pubblica.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Il 6 corrente fu attivato il servizio telegrafico pel Governo e per privati nella stazione della ferrovia in San Ferdinando (provincia di Messina) con orario di giorno limitato.

Firenze, 7 aprile 1869.

CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Seconda pubblicazione*).

Coerentemente al disposto degli articoli 178 e 179 del regolamento per le Casse dei depositi e dei prestiti, approvato con R. decreto 25 agosto 1863, n° 1444, si notifica, per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato denunziato, nelle debite forme, lo amarrimento della polizza sottodesignata spedita dall'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti di Torino ne sarà rilasciato il duplicato appena trascorsi sei mesi dal giorno in cui avrà luogo la prima pubblicazione del presente, che sarà per tre volte ripetuta ad intervallo di un mese e resterà di pieno diritto annullata la polizza precedente:

Polizza n° 3376, rappresentante un deposito della rendita annua di lire 10 fatto da Serra Antonio del fu Michele, domiciliato a Demonte, per cauzione verso il Ministero dei lavori pubblici, quale deliberatario del trasporto dei dispacci postali da Demonte a Vinadio, per un triennio, a cominciare dal 1° gennaio 1868, come da atto di sottomissione passato presso la prefettura di Cuneo in data 10 ottobre 1867.

Torino, li 5 marzo 1869.

Il Direttore Capo di Divisione
CERESOLE.

Visto, *per l'Amministratore centrale*
GALLETTI.

MINISTERO DELLA MARINA

Per autorizzazione avutane da S. M. in udienza del 4 aprile 1869 il ministro della marina ha accordato la menzione onorevole al valor di marina ai seguenti marinari che salvarono l'equipaggio del brigantino nazionale *Primavera* naufragato il 1° marzo 1869 presso Porto Empedocle:

Prestia Calogero, di Porto Empedocle;
Portera Giuseppe, id.;
Portera Onofrio, id.;
Sanfilippo Alfonso, id.;
Fede Giovanni, di Pozzallo;
Palumbo Francesco, id.;
Amato Giuseppe, di Licata.

CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Conformemente al prescritto dell'articolo 181 del vigente regolamento approvato con Regio decreto 25 agosto 1863, n° 1444, si notifica che dovendosi dalla Cassa dei depositi e prestiti di Torino addivenire alla alienazione a favore delle finanze dello Stato dei depositi sottodescritti in esecuzione di decreto del Ministero della marina in data 15 dicembre 1868, resta diffidato chiunque possa avervi interesse che un mese dopo la presente pubblicazione sarà provveduto, come di ragione, e resteranno di nessun valore i titoli corrispondenti.

Deposito della rendita di L. 1100 fatto da Jung Maurizio per la cauzione dovuta da Zino Giovanni Battista verso il Ministero della marina in garanzia di contratto in data 27 settembre 1862 per la provvista di 300 alberi abete del Nord, rappresentato dalla dichiarazione di deposito, n° 3520, in data 26 agosto 1863.

Deposito della complessiva rendita di lire 2,500 fatto da Centurioni marchese Giovanni Antonio del fu Stefano, domiciliato a Genova, per cauzione verso il Ministero della marina in garanzia dello appalto della provvista di tavoloni ed antenne di abete di Riga come da atto di sottoscrizione 9 settembre 1864, come risulta dalla polizza, n° 1327, in data 25 ottobre 1864.

Torino 1° aprile 1869.

Il Direttore capo di Divisione
CERESOLE.

Visto, *per l'Amministratore centrale*
GALLETTI.

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI PORTO MAURIZIO.

Si rende noto, per gli effetti di cui agli articoli 131 e 136 del Codice per la marina mercantile, che il 19 del cadente mese è stata ricuperata nelle acque di Bordighera una lancia da bastimento lunga metri 5 30, larga 1 40, e alta 1 16, in mediocre stato, peritata del valore di lire 25.

Porto Maurizio addì 31 marzo 1869.

Il Capitano di Porto
BERTOLINI.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si legge nel *Times*:

Lord Stanley fu invitato ad un convito a Glascovia presieduto dal lord proposto. Erano presenti le più cospicue persone della città e tutte le frazioni delle opinioni politiche.

Rispondendo ad un brindisi fatto in suo onore lord Stanley, fra le altre cose, disse:

« Noi siamo tutti d'accordo in quello che ci bisogna. Differiamo solo nei modi di conseguire il nostro scopo. E dirò di più: noi conveniamo di accettare francamente la decisione del paese, quando venga deliberatamente manifestata, sia in favor nostro, sia contro di noi.

Parlando delle nostre relazioni estere e dell'avvenire dell'Europa riguardo alla pace o alla guerra lord Stanley disse « che poteva accadere che sorgano delle differenze tra i membri del presente gabinetto e quelli del gabinetto passato intorno alla politica estera, ma crede che se delle divergenze d'opinione nascono saranno su questioni di dettaglio, sulle quali può differire il giudizio individuale fuori delle questioni di partito più che sui grandi principii in generale. Vogliamo tutti la pace, siamo tutti favorevoli alla politica di non intervento. (*Applausi*)

«Non è agevole prevedere, e non sarebbe prudente consiglio il predire l'avvenire della politica europea, tanto più che quella politica dipende dalla volontà personale di due o tre uomini che possono avere degli interessi nazionali o dinastici da servire, pure confesso, nonostante dei pronostici poco lieti, che io spero fiducioso che la pace d'Europa durerà. (*Applausi*) E se, disgraziatamente la pace fosse turbata, noi potremo mantenere la neutralità. (*Applausi*).

« Il solo pericolo di serie complicazioni per il Regno Unito consiste in quelle garanzie di protezione che noi abbiamo dato ai minori Stati europei. Ma noteremo che quegli Stati sono protetti tanto dalla gelosia internazionale quanto dalla morale internazionale. Il solo vero pericolo per detti piccoli Stati sarebbe se nascesse una intelligenza generale, una combinazione tra le grandi potenze per assorbirne qualcuno. Io non credo questo un avvenimento probabile, perchè, per molte ragioni, sarebbe cosa molto difficile a recare ad effetto. Se questo deplorabile caso avvenisse, noi lo deploreremmo e protesteremmo, ma la nostra situazione non sarebbe in pericolo, ma non bisognerebbe credere che noi soli, per uno scopo non inglese, scendessimo in campo contro tutte le potenze europee.

Parlando della questione americana lord Stanley disse:

«Io non veggo nulla di oscuro nelle nostre relazioni con gli Stati Uniti. Sicuramente se dovessimo giudicare da quello che dicono alcuni giornali americani, e dai sentimenti che a ragione o a torto si attribuiscono ad alcuni uomini politici americani, parrebbe che i nostri amici dall'altra parte dell'Atlantico non sono molto facili a contentare. (*Applausi*) Ma ad ogni modo nissuno, ch'io mi sappia, ha parlato con l'autorità di parlare, e dall'altro canto credo che dovremmo ricordarci che eglino sono in una posizione eccezionale. Hanno conseguito un grande successo militare, successo senza esempio nel suo genere, e ora credono praticamente quello che credevamo noi circa mezzo secolo fa, che la gloria militare anche acquistata per la migliore delle cause è un lusso molto costoso. (*Risa e applausi*) Andavano a buon diritto orgogliosi dello stato delle loro finanze, della mitezza delle loro tasse, e del modo pacifico con cui componevano tutte le loro dispute interne; ora essi hanno un debito, il quale benchè lieve in proporzione delle loro risorse, pure è più grave, paragonandolo con gl'interessi che si pagano, di quello del Regno Unito, ed hanno dovuto prostrare una insurrezione precisamente, e non li biasimo per ciò, precisamente con li stessi mezzi che avrebbe adoperato qualunque governo del vecchio mondo. Ora io penso che, malgrado la gloria militare che hanno acquistato, molte cose, in tali circostanze, debbono annoiare e disturbare gli Americani, e quando un popolo è annoiato, per qualunque sia causa, è più del solito sensibile. Ma io nutro grande fiducia nel buon senso del popolo degli Stati Uniti. Penso che non desidera di accrescere le sue difficoltà entrando in nuove querele. Per parte nostra a me la cosa fino dal principio parve agevole e chiara come pare anche adesso.

Non vi fu mai l'idea di offrire una riparazione per dei torti commessi intenzionalmente, perchè non ammettiamo che siano stati commessi da noi. (*Applausi*) Ma quello che noi in sostanza abbiamo detto è che le leggi internazionali essendo vaghe, ed essendo sorti molti nuovi punti di leggi internazionali attinenti agli avvenimenti dell'ultima guerra, è possibile che da una parte o dall'altra, o da ambedue le parti in mancanza della scorta dei precedenti, siano stati commessi dei torti senza l'intenzione di farlo (*applausi*); e quella questione noi eravamo prontissimi a rimetterla ad un arbitrato. (*Applausi*). È in sostanza il linguaggio che abbiamo tenuto sempre, e conduca al componimento immediato della disputa o no, a me pare benchè dicendo questo non pochi si stupiranno che sia cosa d'importanza secondaria.

Qualunque cosa avvenga noi avremo soddisfatto al debito della nostra coscienza ed avremo messo, senza fallo, il paese nel vero diritto. (*Lunghi applausi*)

FRANCIA. — Leggesi nella *France*:

In vari giornali ed in parecchie corrispondenze dei dipartimenti e dell'estero circolavano da alcuni giorni voci di nuove modificazioni ministeriali che non erano affatto giustificate.

Si parlava in ispecie del probabile ritiro del ministro delle finanze, in onta alla poca verosimiglianza della notizia nel momento in cui si apre la discussione del bilancio.

Il *Journal officiel* taglia corto ai commenti derivati da queste voci, scrivendo le parole che seguono:

Le voci sparse intorno al ritiro del signor ministro delle finanze sono prive di ogni fondamento.

— La *Patrie* scrive:

I ragguagli che abbiamo pubblicati circa l'incidente franco-belga sono oggi del tutto confermati. I principali organi della stampa europea gli hanno riprodotti e ne hanno constatato l'esattezza. La *Gazette de France* cerca di negare qualcuno dei fatti che abbiamo dati, e cita estratti d'un giornale di Brusselle e di un foglio di Mons.

Noi sosteniamo la verità delle nostre informazioni e le riassumiamo così: gl'interessati delle due ferrovie belgiche desiderano la rettificazione dei trattati provvisorii conclusi coll'Est francese ed hanno manifestato la loro opinione in questo senso: parecchie provincie del Belgio e segnatamente quelle che sono comprese sotto la denominazione di paese vallone desiderano il rinnovamento del trattato di commercio colla Francia, e si fa sapere, e parecchi membri della opposizione hanno annunziato la loro intenzione di riunirsi alla maggioranza per sostenere Frère-Orban sul terreno della politica di conciliazione sul quale egli trovasi adesso.

Sappiamo che certi giornali belgi, cedendo ad un raggiro di cui si conosce lo scopo, combattono questa politica, ma, checchè facciano, essa trionferà, perchè interessa i due paesi. La *Gazette* non tarderà a vederlo.

Lo stesso giornale dice:

Il signor Frère-Orban ebbe sabato l'onore di essere ricevuto in udienza particolare dall'Imperatore. L'udienza durò un'ora.

Egli ebbe ieri, domenica, col ministro di Stato una lunga conferenza in cui le varie questioni economiche dei due paesi furono trattate.

Crediamo di sapere che il signor Frère si mostra soddisfatto della piega che prendono gli affari.

— La *France* dice non essere esatto come taluno ha asserito che la Commissione mista franco-belga sia già nominata. Continuano le spiegazioni preliminari fra i ministri, e la Commissione non potrà venire nominata prima che siano state in genere fissate le basi essenziali dei suoi lavori.

RUSSIA. — Scrivono da Pietroburgo 25 marzo alla *Correspondance Havas*:

La riforma dell'esercito russo che venne posta all'ordine del giorno sino dal 1866 è finalmente alla vigilia di essere eseguita.

Al ministero della guerra venne istituito un Comitato coll'incarico di esaminare i regolamenti prussiani relativi all'uso delle ferrovie e delle vie navigabili per le operazioni militari. La rapidità colla quale si sono mosse le truppe prussiane nel 1866 ha aperti gli occhi sulla enorme importanza strategica delle ferrovie. I soldati russi ad esempio dei prussiani devono famigliarizzarsi col servizio di ferrovia all'oggetto che in determinate occasioni possa venir loro esclusivamente affidata la condotta dei treni il personale essendo sgraziatamente quasi dappertutto d'origine tedesca.

Il corpo degli ufficiali debbe anch'esso venire riformato. Fino ad ora non si esigeva alcun esame per passare da un grado all'altro, se non per gli ufficiali di artiglieria. Gli altri non dovevano che sottoporsi allo sperimento imposto ai cadetti. Presentemente, a meno di circostanze eccezionali, o di tratti di bravura, qualunque promozione inferiore al grado di colonnello dovrà essere preceduta da un esame.

La carriera militare è stata finora in Russia come in Austria il rifugio dei giovani che volevano condurre una vita elegante o le cui facoltà ordinarie non riuscivano a trovare impiego nelle carriere civili. Perciò i polacchi intelligenti la abbracciavano volentieri. La statistica conferma questa asserzione. Sopra i 21,908 ufficiali dell'esercito 16,555 sono ortodossi; 3,217 (cioè un settimo) sono cattolici e 1,531 (un quattordicesimo) sono protestanti. I rimanenti sono unionisti armeni o maomettani. Nel corpo degli ufficiali russi non vi sono nè ebrei, nè pagani. In Austria gli ufficiali ebrei sono numerosi.

Il corpo di stato maggiore, nonchè quello degli ufficiali superiori, numerava nel 1865 sino a 4,238 cattolici. Nel 1868 essi non erano più che 1071. Quasi tutti i protestanti sono di origine tedesca. Essi raggiungevano la cifra del 27 per 0[0 come generali, di 24 p. 0[0 come colonnelli, del 12 p. 0[0 come maggiori, dell' 8 p. 0[0 come luogotenenti. I capi protestanti di corpi speciali sono nella fanteria in numero di 23 p. 0[0, nei cacciatori di 42 p. 0[0 e nella cavalleria di 50 p. 0[0. Quasi tutti i cattolici sono polacchi.

Nelle fabbriche d'armi dell'impero si è occupatissimi a trasformare le armi ordinarie in fucili a retrocarica (sistema Carle) e le officine di Kiew in 17 mesi hanno consegnati 70,000 fucili.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Il 188° esperimento della Società d'incoraggiamento all'arte teatrale che doveva darsi la sera del 31 marzo avrà luogo, salvi nuovi casi imprevisti, la sera del 9 aprile a ore 8 1/2 precise, e saranno validi i biglietti d'invito e le nomine portanti la data del 31 marzo.

— Togliamo dal *Giornale di Napoli*:

Ricorderà ai nostri lettori d'un quadro fatto, per commissione di S. A. R. il Principe Umberto, dal pittore marchese Grimaldi, già ufficiale nell'esercito italiano; nel quale è rappresentato l'episodio di Villafranca, quando S. A. dentro un quadrato del 49° di linea sostenne e respinse la carica della cavalleria austriaca. Ricorderà anche che di questo lavoro, trovato pregevolissimo, fu commessa a Parigi l'incisione in rame.

Ora l'incisione è fatta, e il Principe Umberto, avutene le prime copie, suo primo pensiero è stato di donarne una al nostro municipio.

Più cortese del dono stesso e della sollecitudine, è il modo con cui è stato fatto. La copia pervenuta al nostro sindaco porta scritto in basso, di proprio pugno del Principe: *Al Municipio di Napoli, Umberto di Savoia*, ed è stata accompagnata da una lettera, nella quale è detto che S. A. con quel dono ha voluto testimoniare la sua profonda simpatia a Napoli ed alle provincie meridionali; e come per provare i titoli che alla sua simpatia questa hanno e quasi togliendo a sè ogni merito del brillante episodio che il quadro ritrae, ricorda con compiacenza che circa due terzi de' soldati da lui comandati a Villafranca appartengono a queste provincie.

Il sindaco ha risposto, non meno cortesemente, che della simpatia del loro Principe, Napoli e le provincie meridionali non hanno mai dubitato, come il Principe non può dubitare d'esserne ricambiato; malgrado questo, anzi per questo appunto, ne giungeva loro gratissima la nuova testimonianza.

— Ci scrivono da Palermo in data del 3 corrente:

Dobbiamo grandemente lodarci dell'opera di prolungamento del nostro molo, e dello zelo e dell'intelligenza con cui questo lavoro viene diretto dall'ufficio tecnico.

Nella terribile burrasca degli ultimi giorni dello scorso marzo il molo non ebbe a soffrire il menomo danno dalle onde che per tanto tempo e così furiosamente lo batterono.

Con la massima soddisfazione poi si osservò che la *risacca*, già proveniente dalle sponde di Santa Lucia, e che tanto tormentava l'ancoraggio, è quasi totalmente cessata, e lo sarà certo col prolungamento che deve ancora darsi al molo stesso.

— È uscito il fascicolo del mese di marzo del *Giornale del Genio civile* compilato nel Ministero dei lavori pubblici.

La parte non ufficiale tratta i seguenti argomenti:

Ferrovia sotterranea di Londra; continuazione della relazione del cav. Biglia;

Interclusione del Po di Maistra; lettera dell'ingegnere Pietro Paleocapa;

Cronaca delle opere pubbliche — Ferrovie calabro-sicule e meridionali. — Strade nazionali di Sardegna;

Gran ponte in acciaio fuso sul Mississipì a Saint Louis;

Rivista di giornali — Caldaie a serpentino — Sgombro delle navi per mezzo del vapore;

Monumento a Pietro Paleocapa.

— Si è pubblicato il fascicolo 4° (aprile) della *Nuova Antologia* contenente le seguenti materie:

L'alleanza prussiana e l'acquisto della Venezia. - (Parte terza ed ultima) - Ruggiero Bonghi.

La nostra frontiera dell'ovest - A Ricci.

Carte da bruciare. Racconto - (Fine) - Vittorio di Marmorito.

Della vita e delle opere di Gioacchino Rossini - (Fine) - Alessandro Biaggi.

Diporti militari. - Nuove armi e nuova guerra - Paulo Fambri.

Dall'ordinamento delle imposte dirette in Italia - Marco Minghetti.

Società d'economia politica italiana. - Dall'insegnamento dell'economia politica negli istituti tecnici.

Rassegna drammatica.

Rassegna politica.

Bollettino bibliografico.

— Il 1° di gennaio 1869 in Russia erano 363,327 litografie, 413 librerie e 221 gabinetti di lettura. La sola Pietroburgo ha 77 stamperie, 93 litografie, 85 librerie e 14 gabinetti di lettura; Mosca 57 stamperie; 82 litografie, 90 librerie e 16 gabinetti di lettura.

Tra le città di provincia quelle che avevano il maggior numero di stabilimenti di quel genere erano Vilno, Fitomir e Tarosraöl. In molti capiluoghi di governo non esistevano librerie; a Vilno, a Vitebsk, a Kovno, a Kursk, a Mohilef, a Orenburg, a Orel, a Penza, a Poltava, a Tobolsk e a Nicolaievsk, sull'Amour, non eranvi gabinetti di lettura.

(*Messager Officiel*)

R. ACCADEMIA ECONOMICO-AGRARIA DEI GEORGOFILI DI FIRENZE.

Programma di Premi di fondazione Alberti.

Quest'Accademia già altre volte propose premi onde promuovere il miglioramento delle razze vaccine, l'allevamento del bestiame, la buona conservazione degli ingrassi, le ricerche della qualità dei concimi appropriati alle diverse culture, come pure intesa a diffondere con scritti popolari le notizie di ciò che conferisce a preservarle e migliorarle.

Mossa da questi medesimi intendimenti, nell'adunanza del dì 21 settembre 1868 stabilì di conferire i seguenti premi:

1° Un premio di lire italiane 1,200, a chi mostri di avere in montagna la miglior cascina, mantenuta con buoni sistemi e provvista del più bello e produttivo bestiame vaccino;

2° Un premio di lire italiane 800, a chi farà conoscere quali e quanti sono i principii che perde il letame vaccino di stalla durante la fermentazione a concimaia aperta ma provvista di tetto, a concimaia aperta e scoperta ed a concimaia chiusa;

3° Un premio di lire italiane 352 e cent. 80, a chi con nuove ricerche analitiche dimostrerà, più chiaramente e più largamente che non sia stato fatto fin qui, tenendo conto del modo di cultura e in special guisa dei concimi adoperati, l'azione della differente natura del terreno sul prodotto quantitativo e sulla composizione chimica dei semi dei cereali;

4° Un premio di lire italiane 470 e cent. 40, a chi comporrà un buon manualetto popolare intorno agli insetti che recano maggior danno alle nostre campagne ed ai mezzi che l'esperienza ha mostrato efficaci per impedirne o attenuarne lo sviluppo;

5° Un premio di lire italiane 705 e cent. 60, a chi proverà di fabbricare economicamente tubi o condotti per acqua formati con cementi della provincia toscana e capaci di resistere fino a circa sei atmosfere di pressione interna.

Il concorso resta aperto fino a tutto il 31 dicembre del prossimo anno 1869, e il conferimento dei premi avrà luogo il 28 giugno 1870.

I documenti relativi ai premi 1° e 5° dovranno farsi pervenire franchi di spesa al segretario degli atti dell'Accademia entro il termine sopra detto, ritirandone la ricevuta.

Gli scritti che fossero mandati a concorso per i premi 2°, 3° e 4° porteranno in fronte un'epigrafe, e saranno accompagnati da un biglietto sigillato contenente il nome dell'autore, e contrassegnato all'esterno dalla medesima epigrafe del manoscritto, e dovranno pure essere inviati franchi di spesa al segretario degli atti dell'Accademia, il quale ne rilascierà ricevuta.

Gli scritti e libri non premiati saranno restituiti a chi presenterà la ricevuta del segretario, dopo avere bruciati i biglietti contenenti i nomi.

Il Segretario degli atti
G. BUONAZIA.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 7.

Chiusura della Borsa.

	6	7
Rendita francese 3 %	70 35	70 25
Id. italiana 5 %	55 80	55 60
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete	475 —	470 —
Obbligazioni	228 50	227 50
Ferrovie romane	54 —	54 —
Obbligazioni	141 —	141 50
Ferrovie *Vittorio Emanuele*	51 —	51 50
Obbligazioni ferr. merid.	160 *c. st.*	159 50
Cambio sull'Italia	3 3/8	3 1/2
Credito mobiliare francese	275 —	271 —
Obblig. della Regia Tabacchi	420 —	420 —
Azioni id. id.	618 —	617 —

Vienna, 7.

Cambio su Londra	126 25	125 60

Londra, 7.

Consolidati inglesi	93 —	93 1/8

Madrid, 7.

I giornali confermano la notizia che sia arrivato un dispaccio da Lisbona il quale annunzia che il re Ferdinando ha rifiutato ufficialmente e definitivamente il trono di Spagna.

Berlino, 7.

La voce corsa della formazione di un campo militare prussiano sul Reno è smentita officiosamente. In tutte le provincie dell'ovest avranno luogo soltanto alcune manovre delle divisioni.

Parigi, 8.

Le elezioni avranno luogo probabilmente il 23 maggio.

In seguito al rifiuto del re Ferdinando è probabile che Serrano e Topete diano le loro dimissioni.

Si assicura che si stia preparando a Madrid la formazione di un Direttorio.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 7 aprile 1869, ore 1 pom.

Il barometro si è leggermente alzato nel nord, e si è abbassato di poco nel sud.

Il cielo è sereno ad eccezione del mezzogiorno.

Domina il nord-est; il mare è calmo.

Il barometro è generalmente stazionario in Europa.

Bel tempo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 7 aprile 1869.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 762,0	mm 760,7	mm 761,1
Termometro centigrado	14,0	17,0	9,5
Umidità relativa	45,0	30,0	45,0
Stato del cielo	sereno	sereno	sereno
Vento { direzione / forza	NE debole	NE debole	NE debole

Temperatura massima . . . . + 17,5
Temperatura minima . . . . + 7,0

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 8 *aprile* 1869)

VALORI		VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORR. L	FINE CORR. D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE
Rendita italiana 5 0[0	god. 1 genn. 1869		»	»	57 80	57 75	»	»	»
Rendita italiana 3 0[0	» 1 aprile 1868		»	»	35 »	35 80	»	»	»
Impr. Naz. tutto pagato 5 0[0 lib.	1 aprile 1868		»	»	»	»	»	»	77 75
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0[0	»		83 40	83 30	»	»	»	»	»
Az. Regia coint. Tab. (carta)	»	500	»	»	629 1/2	629	»	»	»
Obb. 6 0[0 Regia Tab. 1868 Titoli provv. (oro) trattabile in carta	» 1 genn. 1869	500	436	434	436 1/2	436	»	»	»
Imprestito Ferriere 5 0[0	» 1 luglio 1868	840	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. del Tesoro 1849 5 0[0 p. 10	» id.	480	»	»	»	»	»	»	»
Azioni della Banca Naz. Toscana	» 1 genn. 1869	1000	»	»	»	»	»	»	1540
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	» 1 genn. 1869	1000	1830	1810	»	»	»	»	»
Cassa di sconto Toscana in sott.	»	250	»	»	»	»	»	»	»
Banca di Credito italiano	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni del Credito Mobil. ital.	»								
Obbl. Tabacco 5 0[0	»	1000	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle SS. FF. Romane	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Dette con prelaz. pel 5 0[0 (Antiche Centrali Toscane)	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0[0 delle SS. FF. Rom.	»	500	»	»	»	»	»	»	150
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	» 1 luglio 1868	420	»	»	»	»	»	»	205
Obblig. 3 0[0 delle suddette CD	» id.	420	»	»	»	»	»	»	178
Obblig. 5 0[0 delle SS. FF. Mar.	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni SS. FF. Meridionali	» 1 genn. 1869	500	»	»	286	284	»	»	»
Obbl. 3 0[0 delle dette	» 1 aprile 1868	500	»	»	»	»	»	»	168
Obb. dem. 5 0[0 in s. comp. di 11	» id.	505	»	»	»	»	»	»	435
Dette in serie non comp.	»	505	»	»	»	»	»	»	»
Dette in serie picc.	»	505	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele*	» id.	500	»	»	»	»	»	»	158
Imprestito comunale 5 0[0	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Detto in sottoscrizione	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Detto liberate	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale di Napoli	»	150	»	»	»	»	»	»	»
Detto di Siena	»	500	»	»	»	»	»	»	»
5 0[0 italiano in piccoli pezzi	» 1 luglio 1868		»	»	»	»	»	»	58 »
3 0[0 idem	» 1 aprile 1868		»	»	»	»	»	»	36 20
Imprestito Nazion. piccoli pezzi	»		»	»	»	»	»	»	78 50
Nuovo impr. della città di Firenze in oro	1 aprile	250	»	»	»	»	»	»	173
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0[0		500	»	»	»	»	»	»	405

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra a vista			
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	25 90	25 85
Roma	30			Vienna	30			Parigi a vista		103 7/8	103 5/8
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		20 76	20 75
								Sconto Banca 0[0			

PREZZI FATTI

5 0[0 57 65 - 70 cont. — 57 80 - 77 1/2, f. c. — Az. Regia Tab. 630 - 23 1/2 - 29 f. c. — Obbl. id. 436 1/4 f. c.

Il sindaco: A. MORTERA.

Estratto.

Il molto reverendo signor don Filippo del fu Francesco Pieri, possidente domiciliato in Firenze, al seguito di espropriazione per pubblica utilità in ordine al regio decreto del 31 decembre 1865 per la costruzione della cinta daziaria del comune di Firenze, ha ceduto, trasferito e venduto alla comunità di Firenze con pubblico contratto del dì 2 aprile 1869, rogato dal notaro Alessandro Morelli, residente a Firenze, e da registrarsi entro l'epoca prescritta dalla legge, gli appresso beni:

Un appezzamento di terra facente parte del podere delle Torricelle al Romito, esteso in superficie metri quadri 11650, nella massima parte di qualità seminativa, vitata, pioppata, olivata e fruttata, e per poca estensione degradata con la escavazione fattane per servire al piano della via ferrata aretina, difeso detto terreno da muro a vela nel lato ricorrente sulla strada comunale del Romito ed intersecato da una viottola erbata accessibile dalla strada medesima per mezzo di un cancello in ferro appoggiato a due pilastri in muramento che si riuniscono al precitato muro. Detto appezzamento espropriato è circoscritto a tramontana dalla via del Romito, a levante dai terreni oggi del comune di Firenze, già di proprietà Casamorata, a mezzogiorno dall'argine del torrente Mugnone, ed a ponente dalla strada ferrata aretina, salvo, ecc., ed è rappresentato al catasto del comune di Firenze, già del Pellegrino, dalle particelle di n. 171, 172², 172, 174, 175 e 2518, articoli di stima n. 1621, 1611, 1612, 1613, 1614, 1624 della sezione E, con rendita imponibile di lire toscane 121 49, pari a lire it. 102 05.

La detta cessione, rilascio *et quatenus* vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo concordato di lire diciannovemila novecento novantuna e centesimi sessantotto, che dovrà esser pagato dalla comunità di Firenze insieme coi frutti alla ragione del cinque per cento all'anno dal dì 22 maggio 1868 per lire 4638 31, e dal dì 28 febbraio 1869 per la somma di lire 15,353 37 al molto reverendo signor don Filippo Pieri, salva la prova della libertà degli immobili espropriati decorsi che siano 30 giorni da quello della inserzione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per i fini ed effetti voluti dall'art. 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Li 6 aprile 1869.

862 ALESSANDRO MORELLI, notaro.

Estratto.

Mediante pubblico istrumento del dì 2 aprile 1869, rogato dal notaro Alessandro Morelli, da registrarsi nel tempo e termine prescritto dalla legge, la comunità di Firenze ha proceduto col signor Emilio di Baldassarre Zocchi, possidente domiciliato in detto comune, alla liquidazione delle indennità a questo ultimo dovute a causa dell'alterazione del piano viabile dello stradone delle Mura secondo il progetto Poggi nel tratto di fronte al di lui stabile posto lungo la via circondaria fuori la Porta a San Gallo, sulla cantonata della seconda traversa al numero 2*bis*. Dette indennità sono rimaste stabilite, tutto compreso, nella somma di lire cinquemila trecentottantanove e centesimi quindici che dalla comunità di Firenze dovrà esser pagata al prefato signor Emilio Zocchi decorsi che sieno trenta giorni da quello nel quale a cura della comunità medesima sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* l'estratto presente, per i fini ed effetti voluti dall'art. 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Li 6 aprile 1869.

863 ALESSANDRO MORELLI, not.

Estratto.

Mediante pubblico istrumento del dì 2 aprile 1869, rogato dal notaro Alessandro Morelli, da registrarsi nel termine prescritto dalla legge, la comunità di Firenze ha proceduto col signor Pietro del fu Vincenzo Benelli, possidente domiciliato in detto comune, alla liquidazione delle indennità a questo ultimo dovute a causa dell'alterazione del piano viabile dello stradone delle Mura secondo il progetto Poggi nel tratto di fronte al di lui stabile posto lungo il detto stradone fra le porte a Pinti e San Gallo. Dette indennità sono rimaste stabilite, tutto compreso, nella somma di lire mille seicentosessantotto e centesimi trentatrè, che dalla comunità di Firenze dovrà esser pagata al prefato signor Pietro Benelli decorsi che siano trenta giorni da quello nel quale a cura della comunità stessa sarà inserito l'estratto presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per i fini ed effetti voluti dall'art. 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Li 6 aprile 1869.

865 ALESSANDRO MORELLI, not.

Estratto.

L'illustrissimo signor marchese senatore Lorenzo del fu Leopoldo Carlo Ginori-Lisci, possidente domiciliato in Firenze, al seguito della espropriazione per la costruzione della cinta daziaria e lavori consequenziali, non che per la esecuzione della fogna di scolo per i nuovi macelli e pel mercato dei bestiami, opere dichiarate di pubblica utilità coi Regi decreti del trentuno decembre mille ottocento sessantacinque e diciannove settembre mille ottocento sessantasei, ha ceduto, trasferito e venduto alla comunità di Firenze con pubblico contratto del dì due aprile mille ottocento sessantanove, rogato dal notaro Alessandro Morelli residente a Firenze, e da registrarsi entro l'epoca prescritta dalla legge, gli appresso beni:

Un appezzamento di terra in parte recinto da muro, della estensione complessiva di metri quadri settemila seicento ventisette a corpo e non a misura, posto fuori la Porta al Prato di questa città presso il ponte dell'Asse in luogo detto Polverosa, confinato: 1° da strada che conduce al Ponte a Rifredi; 2° da Gondi; 3° da terreno di figura triangolare che resta al signor espropriato; 4° di nuovo da Gondi con terreni; 5° da corpo principale delle terre che restano al signor espropriato fino al primo confine; 6° da argine del torrente Mugnone, salvo se altri, ecc.; è rappresentato al catasto del comune di Firenze (già Pellegrino) in sezione E da porzione delle particelle numero centoventotto, centoventisette, centoventitrè, centoventiquattro, centotrentatrè, centoventidue, centoventuno, centoventisei, centoventi, e come più e meglio vedesi il detto terreno espropriato delineato in rosso nella unita pianta geometrica, che redatta in carta bollata e firmata dalle parti di consegna a me notaro per prodursi insieme con un estratto del presente contratto all'agenzia delle tasse per servir di base alle relative volture.

La detta cessione, rilascio *et quatenus* vendita e respettiva compra è stata fatta pel prezzo concordato di lire diecimila settecentonove e centesimi novanta, che dovrà esser pagato dalla comunità di Firenze, insieme coi frutti in ragione del cinque per cento all'anno dal dì primo agosto mille ottocento sessantotto al signor marchese senatore Lorenzo Ginori-Lisci, salva la prova della libertà degli immobili espropriati, decorsi che siano trenta giorni da quello della inserzione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per i fini ed effetti voluti dall'articolo 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Li 6 aprile 1869.

861 ALESSANDRO MORELLI, not.

Estratto.

Il signor Ferdinando del fu Serafino Quercioli, possidente domiciliato in Firenze, al seguito di espropriazione per causa di pubblica utilità in ordine al regio decreto del dì 18 agosto 1866 per la costruzione del mercato succursale presso la Porta San Frediano, ha ceduto, trasferito e venduto alla comunità di Firenze con pubblico contratto del dì due aprile 1869, rogato dal notaro Alessandro Morelli, residente a Firenze, e da registrarsi entro l'epoca prescritta dalla legge, gli appresso beni:

Uno stabile posto in via Camaldoli di questa città, al n. 24, consistente in tre stanze ed un orticello a terreno, in tre stanze al primo piano ed in quattro al secondo ed ultimo, rappresentato al catasto del comune di Firenze dalle particelle di n 417, 418, articolo di stima n. 230, della sez. D, con rendita imponibile di toscane lire 132 94, pari ad italiane lire 111 67, e al quale confina: a levante via di Camaldoli, a tramontana Susini Assunta, a ponente Vannucci Giustina nei Gambacciani, a mezzogiorno Stecchi Santi, salvo se altri, ecc.

La detta cessione, rilascio *et quatenus* vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo concordato di lire settemila quattrocento, che dovrà essere pagato dalla comunità di Firenze insieme coi frutti dal primo novembre 1866 al signor Ferdinando Quercioli, salva la prova della libertà del fondo espropriato, decorsi che siano trenta giorni da quello della inserzione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per i fini ed effetti voluti dall'art. 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Li sei aprile 1869.

860 ALESSANDRO MORELLI, notaro.

Estratto.

Il signor Luigi del fu Antonio Chiostri, possidente domiciliato in Firenze, al seguito di espropriazione per pubblica utilità in ordine ai regi decreti de'19 settembre 1866 e 5 marzo 1868 per la costruzione dello stradone militare che deve condurre al Campo di Marte, ha ceduto, trasferito e venduto alla comunità di Firenze con pubblico contratto del dì 2 aprile 1869, rogato dal notaro Alessandro Morelli, residente in Firenze, e da registrarsi entro l'epoca prescritta dalla legge, gli appresso beni:

Porzione di un appezzamento di terra posto presso il ponte del vecchio fosso di San Gervasio sulla strada omonima, lavorativo, vitato, pioppato, fruttato, della estensione di ari cinque e centiari 64, facente parte dell'appezzamento 973, articolo di stima 258, della sezione H, della comunità di Firenze, già Fiesole, con rendita imponibile di lire toscane 152 65, e a cui confina: primo, a tramontana-levante, una piccola rimanenza dell'appezzamento 973; secondo, a levante-mezzogiorno, Casamorata Luigi ed Augusto con terre in espropriazione; terzo, a mezzogiorno-ponente, altra rimanenza dell'appezzamento 973; quarto, a ponente-tramontana, Borghesi Franceschini Luigi con terre pure in espropriazione, salvo se altri, ecc.

Porzione di altro appezzamento di terra posto come sopra, lavorativo, vitato, pioppato, fruttato, della estensione di ari 9 e centiari 8, rappresentato al catasto del comune suddetto da parte dell'appezzamento 969, articolo di stima 258 della sezione medesima, e a cui confina a tramontana-levante ed a mezzogiorno-ponente le rimanenze dell'appezzamento 969 da cui si stacca la porzione descritta, e per gli altri due lati Casamorata Luigi ed Augusto con terre in espropriazione, salvo se altri, ecc.

La detta cessione, rilascio *et quatenus* vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo concordato di lire 2450, che dovrà esser pagato dalla comunità di Firenze insieme coi frutti al 5 per cento dal dì primo dicembre 1868 al signor Luigi Chiostri, salva la prova della libertà degli immobili espropriati decorsi che siano trenta giorni da quello della inserzione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per i fini ed effetti voluti dall'art. 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Li 6 aprile 1869.

864 ALESSANDRO MORELLI, notaro.

Editto.

La R. pretura in Cividale invita coloro che in qualità di creditori hanno qualche pretesa da far valere contro l'eredità del nobile Fantino Antonio Contarini fu Vincenzo, morto in Cividale nel giorno 12 dicembre 1868, di condizione possidente, lasciando il testamento 11 febbraio 1862 ed i codicilli 4 giugno e 15 dicembre 1861 e 12 maggio 1864, a comparire innanzi a questa pretura nel giorno 13 maggio p. v., ore 11 ant., per insinuare e comprovare le loro pretese, oppure a presentare fino a tutto il detto giorno la loro domanda in iscritto, poichè in caso contrario, qualora l'eredità venisse esaurita col pagamento dei crediti insinuati, non avrebbero contro la medesima alcun altro diritto che quello che loro competesse per pegno.

Il presente verrà inscritto per tre volte nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Giornale di Udine.

Il regio pretore
SILVESTRI.

Cividale, dalla R. pretura li 22 marzo 1869.

833 SEGBARO.

Accettazione d'eredità
con benefizio d'inventario.

Il sottoscritto avvocato Roberto Lazzarini, reggente la cancelleria della pretura mandamentale di Pietrasanta, rende noto che nel giorno tre aprile mille ottocento sessantanove, il signor capitano Achille Alieti, nato a Portoferraio, domiciliato a Pietrasanta, nella sua qualità di tutore di Nicoletta, Zaira, Italo e Carlo figli minori del fu avvocato Cesare Bruzzi-Alieti, morto in Pietrasanta il quindici marzo dell'anno corrente, ed in proprio, dichiarò accettare con benefizio d'inventario, a termini di legge, la eredità relitta dal defunto sunnominato avv. Cesare Bruzzi-Alieti, già pretore di Pietrasanta.

Dalla cancelleria della pretura di Pietrasanta.

Li 4 aprile 1869.

Il cancelliere
875 AVV. ROBERTO LAZZARINI.

Avviso. 873

Rendesi di pubblica ragione che con pubblico istrumento del dì 29 marzo 1869, rogato dal notaro Maglioli, è stata sciolta la Società commerciale esistente fra Ranieri del fu Giovacchino Gotti e Antonio di Tommaso Pacchiani di Pontedera, rappresentata dalla ditta cantante in nome di Ranieri Gotti avente per oggetto la fabbricazione di tessuti, compra e vendita di generi greggi e manufatti, ecc., e perciò si diffida chiunque possa avervi interesse a non riconoscere altrimenti la detta Società in qualsiasi operazione, ma invece a riconoscere Antonio Pacchiani come successore nel traffico per proprio ed esclusivo conto.

Li . . aprile 1869.

ANTONIO PACCHIANI.
RANIERI GOTTI.

COMUNE MISTRETTA -- CIRCONDARIO MISTRETTA
PROVINCIA MESSINA

AVVISO DI CONCORSO.

Dovendosi dal comune di Mistretta provvedere alla nomina di un architetto comunale per la durata di anni cinque con l'annuo stipendio di lire tremila e senza altro emolumento nè dal comune, nè dagli appaltanti di opere comunali, e correre lo stipendio dal giorno dell'accettazione; e dovendosi la elezione farsi dal Consiglio a concorso di titoli, giusta la deliberazione del medesimo del giorno 26 febbraio 1869, così il sottoscritto sindaco fa invito a tutti quelli architetti che vorrebbero concorrervi a voler presentare le loro domande in carta da bollo corredate dai corrispettivi titoli sino a tutto il venti dell'entrante mese di aprile.

Mistretta, li 20 marzo 1869.

866 *Il Sindaco*: G. DI SALVO.

SOCIETÀ ANONIMA DELLE FERROVIE DEL MONFERRATO

A mente di quanto è prescritto dagli statuti sociali, ed a seguito di deliberazione presa dal Consiglio d'amministrazione in data 25 marzo u. s.

È convocata l'assemblea generale ordinaria degli azionisti di detta Società pel giorno di venerdì 30 corrente aprile alle ore 1 1/2 pom. nel locale della Borsa di Torino, via Alfieri n. 9.

Ordine del giorno:

1 Lettura del rapporto del Consiglio d'amministrazione.

2. Presentazione del bilancio dell'esercizio 1868 della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria.

3. Relazione della Commissione di revisione dei conti dell'esercizio 1868.

4. Nomina della Commissione di revisione dei conti dell'esercizio 1869.

5 Nomina di sei consiglieri in surrogazione di quelli uscenti di carica a seguito di estrazione a sorte.

NB. Per intervenire all'assemblea generale, gli aventi diritto dovranno uniformarsi a quanto è prescritto dall'art. 25 degli statuti sociali.

I municipi e corpi morali sottoscrittori di azioni, in numero non minore di venti per la nuova diramazione Asti-Casale-Mortara, avranno pure diritto di intervenire all'assemblea generale, purchè si procurino, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza, un certificato d'ammissione dell'amministratore delegato, via Doragrossa, n. 5.

Torino, 5 aprile 1869.

877 *LA DIREZIONE.*

Estratto.

Il signor Vincenzo del fu Giovanni Chiostri, possidente domiciliato in Firenze, al seguito di espropriazione per causa di pubblica utilità in ordine al decreto reale del dì 7 marzo 1869 per il prolungamento o prosecuzione della via Erbosa fino alla via Aretina per San Donato presso il Bandino fuori la Porta San Niccolò, ha ceduto, trasferito e venduto alla comunità di Firenze con pubblico contratto del dì 2 aprile corrente, rogato dal notaro Alessandro Morelli, residente a Firenze, e da registrarsi entro l'epoca prescritta dalla legge, gli appresso beni:

Una zona di terreno faciente parte del podere detto l'Albergaccio, posto nel popolo di San Bartolommeo a Ripoli, della estensione di metri quadri 1867 39, pari ad ari 18,637, lavorativo, vitato, pioppato e pomato, ed in parte destinato ad uso di viottola, rappresentato al catasto del comune di Firenze (già Bagno a Ripoli) dalla particella 511 in parte della sezione A, articolo di stima 410, e cui confinano: primo, a tramontana, via Erbosa; secondo, a levante, Chiostri Giuseppe; terzo, a mezzogiorno, Pousson mediante fossetto; quarto, a ponente, il podere che resta all'espropriato fino al primo confine, salvo se altri, ecc.

La detta cessione, rilascio *et quatenus* vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo concordato di lire tremila ottocentocinquanta e centesimi cinquanta, che dovrà essere pagato dalla comunità di Firenze insieme coi frutti al 5 per cento dal dì primo novembre 1868 al signor Vincenzo Chiostri, salva la prova della libertà degli stabili suddetti, decorsi che siano trenta giorni da quello della inserzione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per i fini ed effetti voluti dall'art. 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Li 6 aprile 1869.

858 ALESSANDRO MORELLI, notaro.

Estratto.

Il signor Giuseppe del fu Giovanni Chiostri, possidente domiciliato in Firenze, al seguito di espropriazione per pubblica utilità in ordine al regio decreto del dì 7 marzo 1869 per la prosecuzione della via Erbosa fino alla via Aretina per San Donato presso il Bandino fuori la Porta San Niccolò, ha ceduto, trasferito e venduto alla comunità di Firenze con pubblico contratto del dì 5 aprile 1869, rogato dal notaro Alessandro Morelli, residente a Firenze, e da registrarsi entro l'epoca prescritta dalla legge, gli appresso beni:

Una zona di terreno faciente parte del podere detto il Canto, posto nel popolo di San Bartolommeo a Ripoli, della estensione di metri q. 1313 60, pari ad ari 13,136, lavorativo, vitato, pioppato e fruttato, non che la casa colonica di detto podere; quali immobili sono rappresentati al catasto del comune di Firenze (già Bagno a Ripoli) dalle particelle 502, 503, 500 in parte, 499 in parte, e 498 in parte della sezione A, e cui confinano: primo, a sud, via Aretina; secondo, a est, Chiostri Giuseppe con i rimanenti beni; terzo, a nord, via Erbosa; quarto, ad ovest, Chiostri Vincenzo e Pousson, salvo se altri, ecc.

La detta cessione, rilascio *et quatenus* vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo concordato di lire diciottomila novecentonovantadue e centesimi cinquanta, che dovrà essere pagato dalla comunità di Firenze insieme coi frutti al cinque per cento dal dì primo novembre 1868 al signor Giuseppe Chiostri, salva la prova della libertà degli immobili espropriati, decorsi che siano trenta giorni da quello della inserzione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per i fini ed effetti voluti dall'art. 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Li 6 aprile 1869.

859 ALESSANDRO MORELLI, notaro.

Avviso. 874

All'udienza che dal tribunale civile di Grosseto sarà tenuta la mattina del dì 23 aprile 1869 saranno nuovamente posti in vendita i seguenti beni subastati alle istanze del signor Luigi Bulgarini in danno di Giuseppe Benvenuti Regio impiegato, residente a Genova, cioè:

1° Una casa detta del Biliardo, posta in Castiglioni della Pescaia nel Borgo Maestro, a confine eredi Moretti, Borgo Ximenes, le mura, salvo, ecc.

2° Una casa detta del Forno, situata in Castiglioni della Pescaia, a confine Spadini, Barsotti, via Montalto, salvo, ecc.

3° Una cantina posta in detto paese in via dell'Amore, sotto un salone dello Spedale.

4° Una stalla posta in Castiglioni della Pescaia presso la Fiumara.

5° Una vigna situata in prossimità di detto paese in luogo detto S. Maria.

LUIGI BULGARINI

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA